



**TESTO COORDINATO
LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71
LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO**

Testo coordinato con le modifiche derivanti dalla Legge 31 ottobre 2013 n.153, Legge 16 dicembre 2013 n.166, Legge 29 settembre 2017 n.115

(aggiornato al 28/12/2017)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

- [Legge 22 dicembre 1955 n. 42](#)
- [Legge 25 maggio 1981 n.41](#)
- [Legge 29 ottobre 1981 n.85](#)
- [Legge 11 febbraio 1983 n.15](#)
- [Legge 13 ottobre 1984 n.91](#)
- [Legge 19 settembre 1989 n.95](#)
- [Legge 17 giugno 1994 n.55](#)
- [Legge 19 giugno 1995 n. 87](#)
- [Legge 19 novembre 2001 n.115](#)
- [Legge 18 dicembre 2003 n.165](#)
- [Legge 26 maggio 2004 n.71](#)
- [Decreto 20 luglio 2004 n.100](#)
- [Legge 16 dicembre 2004 n.172](#)
- [Legge 29 giugno 2005 n.96](#)
- [Legge 29 settembre 2005 n.131](#)
- [Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
- [Decreto 23 novembre 2005 n.169](#)
- [Legge 27 gennaio 2006 n.22](#)
- [Legge 23 febbraio 2006 n.47](#)
- [Decreto Delegato 29 maggio 2007 n.65](#)
- [Legge 7 maggio 2008 n.72](#)
- [Legge 21 gennaio 2010 n.7](#)
- [Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50](#)
- [Legge 31 marzo 2010 n.73](#)
- [Legge 7 giugno 2010 n.98](#)
- [Legge 28 giugno 2010 n.118](#)
- [Decreto Delegato 28 giugno 2010 n.122](#)
- [Legge 26 luglio 2010 n.130](#)
- [Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158](#)
- [Legge 22 dicembre 2010 n.194](#)
- [Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17](#)
- [Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50](#)
- [Decreto-Legge 22 settembre 2011 n.149](#)
- [Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156](#)
- [Legge 5 ottobre 2011 n.158](#)
- [Legge 5 dicembre 2011 n.188](#)
- [Legge 22 dicembre 2011 n.200](#)
- [Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n.13](#)



- [Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61](#)
- [Legge 20 dicembre 2012 n.150](#)
- [Legge 27 giugno 2013 n.71](#)
- [Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93](#)
- [Legge 31 ottobre 2013 n.153](#)
- [Decreto Delegato 10 dicembre 2013 n.165](#)
- [Legge 16 dicembre 2013 n.166](#)
- [Legge 20 dicembre 2013 n.174](#)
- [Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29](#)
- [Legge 31 marzo 2014 n. 40](#)
- [Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63](#)
- [Legge 29 aprile 2014 n.71](#)
- [Legge 22 luglio 2014 n. 114](#)
- [Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116](#)
- [Legge 5 settembre 2014 n.141](#)
- [Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n. 10](#)
- [Decreto Delegato 18 marzo 2015 n. 32](#)
- [Legge 31 marzo 2015 n.44](#)
- [Decreto-Legge 13 maggio 2015 n.70](#)
- [Legge 30 luglio 2015 n.118](#)
- [Decreto-Legge 30 luglio 2015 n.125](#)
- [Errata Corrige al Decreto-Legge 30 luglio 2015 n.125](#)
- [Decreto Delegato 19 ottobre 2015 n.155](#)
- [Legge 4 dicembre 2015 n.178](#)
- [Legge 9 maggio 2016 n.59](#)
- [Decreto Delegato 22 gennaio 2016 n.5](#)
- [Decreto-Legge 21 gennaio 2016 n.4](#)
- [Legge 29 settembre 2017 n.115](#)
- [Errata Corrige alla Legge 29 settembre 2017 n.115](#)
- [Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n.137](#)
- [Decreto Delegato 28 dicembre 2017 n.149](#)



TESTO COORDINATO
LEGGE 27 GIUGNO 2013 N.71
LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge detta norme attraverso le quali lo Stato crea incentivi per lo sviluppo e il rilancio del sistema economico, secondo le linee del piano pluriennale per lo sviluppo, approvato dal Consiglio Grande e Generale con Ordine del Giorno del 7 maggio 2013, con riferimento a quanto previsto dall' articolo 43 della Legge 20 dicembre 2012 n. 150.

TITOLO I
MISURE DI INCENTIVAZIONE FISCALE

CAPO I
DETAZZAZIONE DEGLI UTILI REINVESTITI
[ABROGATO]¹

¹ **Testo originario (Legge n. 71/2013):**

Art. 2
(Detassazione degli utili reinvestiti)

1. Gli utili annuali di bilancio, conseguiti dai soggetti che svolgono attività di impresa indipendentemente dalla forma giuridica e purché in regime di contabilità ordinaria, utilizzati per interventi di investimento in beni strumentali nella stessa impresa, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle imprese che, alla data della presentazione del progetto di cui all'articolo 6 abbiano almeno cinque dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o tre dipendenti purché sammarinesi o residenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; qualora nel periodo di durata del progetto il numero dei predetti dipendenti divenga inferiore alle cinque o alle tre unità, i benefici decadono interamente con gli effetti di cui all'articolo 8.
3. La detassazione di cui al presente articolo è ammessa anche per le imprese in regimi contabili diversi, a condizione che dall'esercizio successivo a quello dell'approvazione del progetto le imprese adottino la contabilità ordinaria.

Art. 3
(Investimenti incentivati)

1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:
 - a) l'acquisizione di beni materiali ed immateriali, l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;
 - b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurne di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedono l'occupazione di almeno cinque dipendenti di cui il 60% a tempo indeterminato;
 - c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione.



2. Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dall'impresa concedente per l'acquisto dei beni e dei servizi connessi.

3. L'importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a:

a) € 50.000,00= per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera a);

b) € 300.000,00= per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera b), nel caso di costruzioni e acquisizioni, e non inferiore a € 150.000,00, nel caso di ristrutturazioni ed ampliamenti;

c) € 20.000,00=per gli investimenti di cui al superiore comma 1, lettera c).

3. I beni immobili di cui al superiore comma 1, lettera b), detenuti in proprietà o in locazione finanziaria, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 7. In deroga a quanto precede è ammessa la sostituzione del bene immobile prima del termine di cui sopra, sulla base di una valutazione di coerenza con le finalità del progetto, previa autorizzazione dell'Ufficio Tributario.

4. Sono altresì investimenti incentivati i progetti aziendali di rilevante entità, presentati da soggetti particolarmente affermati nel proprio specifico settore, da realizzarsi nel settore turistico, volti ad una maggiore riqualificazione delle imprese ricettive, della ristorazione e dei servizi turistici e culturali, che prevedono la costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili. Se la realizzazione degli investimenti di cui sopra comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, i tempi previsti per la loro approvazione, di cui all'articolo 3 della Legge n.87/1995 (Testo Unico delle leggi edilizie ed urbanistiche), sono ridotti della metà.

Art. 4

(Coefficienti – Modalità applicative)

1. Ai fini del trattamento fiscale non costituiscono reddito imponibile:

a) il 60% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) il 40% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

c) il 90% degli utili annuali di esercizio per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Fermi restando i coefficienti massimi di cui al comma che precede, in caso di cumulo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la percentuale massima del reddito non imponibile è pari al 70%.

3. I benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti fino a concorrenza del valore dell'intervento di investimento, autorizzato ai sensi dell'articolo 7, entro il quinto anno successivo a quello dell'autorizzazione medesima.

4. Gli utili non costituenti reddito imponibile devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per cinque anni a decorrere dal periodo di formazione degli stessi.

5. Qualora il valore dell'intervento di investimento complessivo sia superiore a € 7.000.000,00, i benefici fiscali di cui al presente Capo sono riconosciuti entro il settimo anno successivo a quello dell'autorizzazione.

6. Qualora l'impresa abbia mantenuto stabile il livello medio di occupazione nell'anno di formazione dell'utile rispetto a quello esistente alla fine dell'anno precedente a quello di accesso ai benefici, l'accantonamento al fondo speciale può essere effettuato limitatamente all'ammontare di imposta generale sui redditi (I.G.R.) corrispondente al beneficio fiscale usufruito.

7. Allo scopo di garantire il pagamento dell'importo dell'I.G.R. non versata per effetto delle agevolazioni concesse, l'operatore economico è tenuto a sottoscrivere dichiarazione di debito con consenso ad iscrizione di privilegio sui beni oggetto dell'investimento. Le formalità inerenti tali atti, ivi comprese quelle degli atti ad essi collegati, sono in esenzione dalle imposte di bollo, registro ed ipotecarie.

Art. 5

(Termini di presentazione del progetto e di avvio dell'investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati non oltre centoventi giorni dopo l'avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.



2. L'avvio della realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza dai benefici, deve avvenire non oltre dodici mesi dall'autorizzazione.

Art. 6

(Contenuto del progetto di investimento)

1. I progetti di investimento devono essere presentati all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio e devono contenere:

- a) una relazione sulla rispondenza del progetto ai requisiti indicati al presente Capo;
- b) l'indicazione dei tempi di realizzazione non superiori a tre anni dall'inizio del progetto;
- c) l'ammontare degli investimenti;
- d) il prevedibile periodo di utilizzo dei beni oggetto dell'investimento;
- e) l'indicazione degli eventuali incrementi occupazionali.

Art. 7

(Esito dell'istruttoria)

1. Entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'istante e all'Ufficio Tributario l'esito dell'istruttoria ed accorda, contestualmente, l'eventuale autorizzazione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo.

Art. 8

(Proroghe - controlli - irregolarità)

1. Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato nel progetto stesso fatto salvo il limite quinquennale, salvo proroghe concesse dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio motivate da comprovate circostanze. In ogni caso tale proroga non potrà comunque superare gli ulteriori dodici mesi.

2. Entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione e conclusione di ogni progetto di investimento, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone un adeguato e accurato controllo al fine di accertare la conformità della realizzazione al progetto autorizzato.

3. Decadono dai presenti benefici le imprese nei confronti delle quali l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio rilevi:

- a) gravi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato;
- b) il mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni previste al presente Capo.

4. La decadenza è disposta con provvedimento dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e comunicata dal medesimo al contribuente ed all'Ufficio Tributario entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

5. A seguito di decadenza l'Ufficio Tributario provvede all'accertamento della maggiore imposta e degli interessi e delle sanzioni previste dalla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche, in deroga alle quali l'azione di accertamento non si prescrive sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui termina la fruizione dei benefici di cui al presente Capo.

Art. 9

(Divieto di cumulo dei benefici e norme di coordinamento)

1. E' fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Capo con qualsiasi tipo di forme di credito agevolato sui medesimi progetti di investimento, nonché con le agevolazioni, sul medesimo investimento, previste dal Decreto 20 luglio 2004 n.100 e i benefici sui risparmi energetici previsti dalla Legge 7 maggio 2008 n.72 e dal Decreto Delegato 21 settembre 2010 n. 158 e successive modifiche.

Modifiche legislative:

Legge 16 dicembre 2013 n.166, Articolo 149, comma 7:

7. E' abrogato il Capo I, del Titolo I, della Legge 27 giugno 2013 n. 71, fermo restando che i progetti già autorizzati e avviati alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla previgente normativa.



CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
[ABROGATO]²

² **Testo originario (Legge n. 71/2013):**

Art. 10

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero-professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Capo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
3. I benefici di cui al presente Capo sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi che precedono. Il predetto requisito è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.

Art. 11

(Misura e modalità di fruizione dell'incentivo)

1. L'abbattimento di cui al precedente articolo 10 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.
2. La misura dell'abbattimento è pari al:
 - a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
 - b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.
3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.
4. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
5. Per le imprese di cui al comma precedente è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

Modifiche legislative:

Legge 16 dicembre 2013 n.166

La disciplina di cui al Capo II del Titolo I della Legge n. 71/2013 è confluita nel Capo II del Titolo IV della Legge n. 166/2013.

CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 69

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)



CAPO III
INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE
[ABROGATO]³

1. Agli operatori economici, ivi compresi i libero professionisti, che incrementano il numero medio di lavoratori dipendenti occupati, è riconosciuto un abbattimento della base imponibile nella misura e nelle modalità definite al presente Titolo IV, Capo II.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica dei dipendenti subordinati, a tempo determinato o indeterminato, nell'anno di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario.
3. I benefici di cui al presente Capo II sono riconosciuti alle attività economiche che prima dell'incremento occupazionale hanno alle proprie dipendenze almeno cinque unità lavorative o almeno tre unità, purché sammarinesi o residenti, assunte con contratto a tempo indeterminato ai sensi dei commi che precedono. Il predetto limite è elevato a dieci unità per le imprese industriali di produzione.

Art. 70

(Misura e modalità di fruizione dell'incentivo)

1. L'abbattimento di cui al precedente articolo 69 è riconosciuto nell'esercizio fiscale ove avviene, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati di almeno tre unità.
2. La misura dell'abbattimento è pari al:
 - a) 15% per incrementi uguali o superiori a tre unità lavorative ed inferiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro;
 - b) 25% per incrementi uguali o superiori a cinque unità lavorative, purché almeno il 50% di esse siano assunte dalle liste di avviamento al lavoro.
3. L'abbattimento di cui al comma precedente è riconosciuto anche per i due esercizi fiscali successivi a quello in cui ha luogo l'incremento, a condizione che negli stessi non intervengano riduzioni della quota di incremento presupposto del beneficio. Qualora nel corso dei predetti esercizi l'impresa incrementi ulteriormente il numero medio di lavoratori dipendenti oltre le soglie minime di cui al precedente comma 2, la stessa ha diritto ad usufruire dell'ulteriore abbattimento per tale esercizio, e per i due successivi, fatte salve le condizioni e le misure di cui al presente articolo.
4. Decadono dai benefici di cui al presente articolo le imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, entro il termine di prescrizione dell'attività di accertamento per l'esercizio fiscale oggetto di fruizione del beneficio.
5. Alle imprese che effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi due anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

³ **Testo originario (Legge n. 71/2013):**

Art. 12

(Applicazione delle disposizioni di cui ai Capi I e II alle attività economiche di nuova costituzione)

1. Il requisito di cui al comma 2 del articolo 2 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
2. Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 10 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.
3. Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza. E' ammesso ai benefici di cui alla presente legge chi non ha



cessato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l'accesso ai benefici.

4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui all'articolo 2 a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Art. 13

(Ulteriori Incentivi)

1. Alle nuove attività di impresa esercitate in forma individuale o libero-professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:

a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;

b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;

c) per i primi sei anni di esercizio dell'attività, esenzione fiscale del reddito di impresa o di lavoro autonomo pari al 50%;

d) credito di imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero-professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Modifiche legislative:

Legge 16 dicembre 2013 n.166

La disciplina di cui al Capo III del Titolo I della Legge n. 71/2013 è confluita nel Capo III del Titolo IV della Legge n. 166/2013.

CAPO III

INCENTIVI PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 71

(Applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I e II, alle attività economiche di nuova costituzione)

1. Il requisito di cui al comma 2 del precedente articolo 61 non si applica alle imprese che avviano il progetto di investimento nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.

2. Il requisito di cui al comma 3 dell'articolo 69 non si applica alle attività economiche nei primi tre periodi d'imposta dalla data di avvio della nuova impresa.

3. Con riferimento ai commi precedenti per data di "avvio della nuova impresa" si intende quella di rilascio della licenza. E' ammesso ai benefici chi non ha cessato, nell'anno precedente la data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiede l'accesso ai benefici.

4. Le imprese di cui al presente articolo possono optare per la decorrenza dei benefici di cui al precedente articolo 61, a partire dal secondo anno di attività successivo a quello di avvio.

Art. 72

(Riporto delle perdite fiscali per le imprese di nuova costituzione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4, ed all'articolo 46, comma 5, le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi



CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO I
[ABROGATO] ⁴

d'imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività economica.

Art. 73
(Ulteriori incentivi)

1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato attività economica nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e che versano in stato di non occupazione, sono riconosciuti i seguenti benefici:
 - a) esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
 - b) per i primi tre anni di esercizio dell'attività esenzione del pagamento della tassa annuale di licenza;
 - c) per i primi sei anni di esercizio dell'attività esenzione fiscale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo pari al 50%;
 - d) credito d'imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute anche ai lavoratori subordinati con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino che si sono dimessi dal rapporto di lavoro al fine di avviare un'attività economica o libero professionale che non costituisca mera prosecuzione dell'attività e del rapporto di lavoro precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a beneficio di società di capitali o società cooperative che avviano una nuova attività economica, purché i soci o i beneficiari economici effettivi non abbiano mai esercitato alcun tipo di attività economica a San Marino, oppure, se soggetti residenti, ricadano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in relazione alle attività economiche avviate successivamente al 2 luglio 2013.

⁴ **Testo originario (Legge n. 71/2013):**

Art. 14
(Disposizioni finali e comuni del Titolo I)

1. I benefici di cui ai Capi I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili; tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura dell' 80% del reddito imponibile.
2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2013, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire, per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi, degli abbattimenti di cui al precedente articolo 10 nella misura e nelle modalità in esso previste.

Modifiche legislative:

Legge 16 dicembre 2013 n.166

La disciplina di cui al Capo IV del Titolo I della Legge n. 71/2013 è confluita nel Capo V del Titolo IV della Legge n. 166/2013.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E COMUNI AL TITOLO IV

Art. 75
(Disposizioni finali e comuni del Titolo IV)



TITOLO II

MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art. 15

(Incentivazione allo stabilimento in territorio)

1. Fatte salve le misure incentivanti di cui al presente Titolo, i progetti imprenditoriali tesi alla realizzazione di uno o più investimenti nel territorio della Repubblica di San Marino, atti ad avviare una nuova attività economica e/o a rilevarne una esistente al fine di rilanciarne e/o consolidarne lo sviluppo, accedono al regime semplificato di cui al successivo articolo 16 nelle modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente Titolo.

Art. 16

(Accesso al regime semplificato)

1. I progetti imprenditoriali di cui all'articolo 15, approvati nelle modalità indicate al presente Titolo, consentono di accedere al regime semplificato per l'ottenimento della residenza nel territorio della Repubblica nei casi previsti all'articolo 16, comma 3, della Legge 28 giugno 2010 n. 118:

- a) per l'imprenditore o gli imprenditori;
- b) per un determinato numero di figure dirigenziali e/o ad alto grado di competenza tecnica e professionale;
- c) per un determinato numero di ricercatori necessari all'avvio di specifici progetti dell'azienda in materia di ricerca e sviluppo;
- d) per i familiari conviventi dei soggetti risultanti dallo stato di famiglia, di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

2. Il regime semplificato per la concessione delle residenze costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale e pertanto restano ferme e comunque applicabili tutte le altre disposizioni della Legge 28 giugno 2010 n.118.

Art. 17

(Costituzione del Comitato Tecnico Valutatore)

1. E' istituito il Comitato Tecnico Valutatore, composto da:
 - il Direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio;
 - il Direttore dell'Ufficio Tributario;
 - il Direttore dell'Ufficio del Lavoro;
 - un funzionario della Direzione Affari Politici del Dipartimento Affari Esteri incaricato delle pratiche di soggiorno e residenze.

-
1. I benefici di cui al Capo I e II del presente Titolo sono fra loro cumulabili, tuttavia, per ogni esercizio fiscale, l'ammontare degli abbattimenti non può eccedere la misura del 80% del reddito imponibile.
 2. Le attività economiche che, entro il 31 dicembre 2014, trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato possono usufruire per il medesimo esercizio fiscale e per i due successivi degli abbattimenti di cui al precedente articolo 69 nella misura e nelle modalità in esso previste.
 3. Le disposizioni del Titolo IV sono modificabili con decreto delegato.



Art. 18

(Accesso ai benefici)

1. La presentazione dei progetti imprenditoriali, nelle modalità indicate dagli articoli precedenti e nel rispetto delle condizioni previste dal decreto delegato, viene effettuata all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, che ne verifica la completezza pena la non ricevibilità.

2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette la documentazione al Comitato Tecnico Valutatore entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della presentazione del progetto.

3. Il Comitato Tecnico Valutatore, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio:

- verifica la presenza dei requisiti richiesti dalla presente legge;
- verifica il rispetto delle condizioni richieste dalla presente legge e dal decreto delegato;
- decide sull'ammissibilità del progetto;
- comunica l'esito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

4. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica tempestivamente ai soggetti istanti l'esito positivo o negativo della domanda.

5. Con apposito decreto delegato verranno identificati in maniera precisa ed oggettiva i parametri da rispettare in termini di:

- settori di investimento da privilegiare;
- impegno minimo occupazionale;
- numero residenze che possono essere concesse a regime semplificato in rapporto al progetto e all'impegno occupazionale;
- idonee garanzie patrimoniali a favore dello Stato.

Il rispetto dei parametri costituisce prerequisito per l'ammissibilità del progetto.

5. Sono inoltre requisiti per l'ammissibilità:

- a) la costituzione dell'impresa o delle imprese nella forma di società di capitali;
- b) la presentazione di un curriculum imprenditoriale dettagliato e documentato di tutti i soggetti promotori;
- c) la presentazione del piano aziendale (*business plan*) quinquennale completo delle seguenti informazioni:
 1. capitale proprio investito e provenienza dei fondi;
 2. reperimento delle risorse finanziarie;
 3. piano occupazionale;
 4. strategie di mercato;
 5. ogni altro elemento utile alla valutazione da parte dell'ufficio competente.

6. Qualora il progetto preveda attività di ricerca e sviluppo, questa dovrà essere dettagliata in apposita relazione separata.

7. L'approvazione del progetto imprenditoriale può dare luogo ad ulteriori benefici di natura fiscale oltre a quelli indicati dal Titolo I e al regime semplificato di cui all'articolo 16, identificati e regolamentati da decreto delegato.

8. Al fine di monitorare l'andamento dell'applicazione della presente legge, il Comitato Tecnico Valutatore produce un riferimento semestrale al Congresso di Stato e alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione, e Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione sull'andamento e sui progetti accolti.

Art. 19

(Regime semplificato di cui all'articolo 16)



1. In caso di accoglimento del progetto l'Ufficiale di Stato Civile iscrive i soggetti richiedenti nel registro della popolazione residente a fronte della domanda corredata dalla documentazione rilasciata dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, ha facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche al Comitato Tecnico Valutatore ai fini dei provvedimenti di cui al successivo articolo 22.

Art. 20

(Esercizio del commercio al dettaglio da parte di investitori esteri)

1. Al fine di attrarre investimenti esteri nel settore del commercio al dettaglio che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 21, comma 5, della Legge 26 luglio 2010 n.130 è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere la maggioranza del capitale sociale fino alla totalità persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino o persone giuridiche di diritto sammarinese e non, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi definiti con decreto delegato.
2. Le quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle che ne detengono partecipazione di controllo o comunque in grado di esercitare un'influenza rilevante, salvo che le società fiduciarie sammarinesi o estere facciano pervenire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi, così come dovrà formare oggetto di comunicazione ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiduciari e/o dei loro titolari effettivi, entro trenta giorni dalla variazione medesima.
3. Ai fini dell'applicazione della Legge n.130/2010 nel caso in cui la richiesta di iscrizione al registro delle società da parte di persona giuridica, avente quale oggetto sociale l'attività di commercio al dettaglio, sia presentata da soggetti affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o da soggetti proprietari di marchi affermati a livello internazionale, si applica la disciplina prevista per i soggetti residenti nella Repubblica di San Marino.
4. Con regolamento del Congresso di Stato si identificano i criteri per la individuazione dei soggetti affermati nello specifico settore a livello internazionale e dei marchi affermati a livello internazionale di cui al precedente comma.

Art. 21

(Imprese Start Up ad alta tecnologia)

1. Le società che, in forza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 4, si configurano quali Start Up ad alta tecnologia, sono riconosciute tali dall'autorità dell'Ente Gestore del Parco Scientifico Tecnologico, a seguito di apposita istanza presentata dai soci promotori all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. Nelle more della costituzione della autorità di cui al comma che precede le Start Up sono riconosciute dai coordinatori del progetto per la creazione del Parco Scientifico Tecnologico di cui alle Delibere del Congresso di Stato n.41 del 25 febbraio 2013 e n.14 del 18 marzo 2013.
3. Le Start Up ad alta tecnologia sono esentate dal pagamento dell'Imposta Generale sui Redditi, di cui alla Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche, per cinque esercizi di imposta che decorrono dalla iscrizione delle stesse nel Registro delle Società di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.



4. Per le Start Up ad alta tecnologia, che si costituiscono nella forma di società di capitali in deroga a quanto previsto all'articolo 13 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, il capitale sociale deve essere integralmente versato entro i tre anni successivi alla data di iscrizione nel Registro delle Società.

5. Con decreto delegato vengono definiti i requisiti oggettivi e soggettivi perché un'impresa possa essere classificata quale Start Up ad alta tecnologia ed i soggetti che verificano la corrispondenza ai requisiti richiesti. Inoltre con il medesimo decreto delegato, per le Start Up ad alta tecnologia, sono previsti e regolamentati:

- a) l'emissione delle start up stock option per i lavoratori subordinati ed a contratto;
- b) una specifica tipologia di contratti di lavoro, in deroga e ad integrazione della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
- c) incentivi fiscali per investimenti fatti da altre aziende nelle Start Up;
- d) incentivi fiscali per i privati che investono nelle Start Up e che mantengono l'investimento per un periodo minimo prestabilito;
- e) incentivi fiscali nel caso del ri-acquisto delle quote da parte del management o dei fondatori della Start Up così come nel caso di acquisizione industriale da parte di un'altra azienda nelle operazioni di Management Leverage Buy Out;
- f) permesso di soggiorno speciale, in deroga alla Legge 28 giugno 2010 n. 118, per chi è socio e/o amministratore e/o ha contratto di lavoro subordinato nelle Start Up.

Art. 22

(Proroghe e irregolarità)

1. I progetti imprenditoriali indicati nel presente Titolo devono essere realizzati e conclusi nel termine indicato dal progetto stesso, salvo proroghe concesse dal Comitato Tecnico Valutatore motivate da comprovate circostanze. Tale proroga, sebbene motivata, non potrà superare gli ulteriori dodici mesi.

2. Annualmente l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio verifica il rispetto delle condizioni autorizzative. Qualora l'Ufficio rilevi irregolarità e discordanze rispetto al progetto autorizzato o violazione alle disposizioni della presente legge, dà comunicazione al Comitato Tecnico Valutatore che decide sulla revoca dei benefici e delle residenze collegate ai progetti imprenditoriali e ne dà comunicazione agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta comunicazione di revoca delle residenze, procede alla cancellazione dai Registri della popolazione residente.

Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.



3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

- a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;
- b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

- a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;
- b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;
- c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva; al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

- a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
- b) al convivente more uxorio;
- c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore



dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

11. L'immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.⁵



⁵ **Testo originario**

Legge 29 settembre 2017 n.115, Articolo 11:

(Residenza per motivi economici)

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.

2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;

b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;

b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;

c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva;

al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:



-
- a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
 - b) al convivente more uxorio;
 - c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

11. L'immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.".



Art. 23

(Gestione relazioni esterne)

1. Al fine di svolgere una adeguata campagna di promozione del sistema economico a sostegno dell'imprenditoria e delle istituzioni che operano nel settore economico, è dato mandato al Congresso di Stato di predisporre un piano di comunicazione integrata, con uno specifico stanziamento di bilancio per l'esercizio 2014, considerando anche il contributo delle associazioni delle categorie economiche.
2. Per conseguire tale obiettivo il Congresso di Stato dovrà utilizzare prevalentemente risorse professionali già operanti nella Pubblica Amministrazione o enti partecipati.
3. L'attività dovrà essere svolta definendo obiettivi annuali e pluriennali, coordinando le attività svolte dalle singole Segreterie di Stato, dagli enti partecipati e dai soggetti che svolgono attività di promozione e di sostegno del sistema economico.

TITOLO III ALTRI INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE

Art. 24

(Variazione alle imposte di registro)

1. Fino al 30 giugno 2014 è ridotta al 2,5% l'imposta di registro per il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui al n.1, par. 1) della tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, e per la cessione di quote ereditarie indivise e di diritti ereditari di cui al n. 3 della medesima tabella. La riduzione non si applica al trasferimento di immobili a titolo di riscatto derivante dal contratto di leasing.
2. L'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili dei centri storici di San Marino Città e Borgo Maggiore, che vengano locati a studenti iscritti all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è ridotta allo 0,5%. A tale fine le parti devono unire al contratto di locazione ad uso registrazione il certificato di iscrizione all'Università degli Studi della Repubblica di San Marino per l'anno in cui decorre il contratto medesimo.
3. Il punto 23 della tabella "A" allegata alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche, è modificato come segue:

N	Oggetto dell'imposizione	Misura dell'imposta progressiva %	Misura dell'imposta a proporzionale %	fissa	osservazioni
23	Contratti di prestazione d'opera e di appalto di Servizi		0.50		

Art. 25

(Osservatorio per la gestione integrata e sostenibile dei rifiuti)



1. E' istituito l'Osservatorio per la gestione integrata e sostenibile dei rifiuti prodotti a San Marino (di seguito Osservatorio).
2. L'Osservatorio, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone apposita relazione che definisce le strategie in materia di gestione dei rifiuti volte a ridurre le quantità prodotte, a promuovere il riutilizzo/riuso dei prodotti e ad aumentare le quantità di materiali effettivamente recuperati con l'obiettivo di minimizzare le quantità destinate allo smaltimento e i relativi costi a carico dei cittadini e delle imprese. Tali strategie sono definite anche al fine di garantire maggiore efficienza al sistema economico e produttivo e di creare nuove opportunità imprenditoriali e di occupazione sul territorio e vengono trasmesse al Congresso di Stato che le adotta con apposita deliberazione.
3. In coerenza con le strategie di cui al comma 2, l'Osservatorio propone alla Commissione Tutela Ambientale gli obiettivi che il Piano di Gestione dei Rifiuti deve ottemperare. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Commissione, anche avvalendosi di specialisti appositamente incaricati, provvede alla revisione del Piano vigente.
4. L'Osservatorio, inoltre, valuta periodicamente le criticità e le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano; predispone un dettagliato Programma di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti e vigila sulla sua attuazione per le parti di competenza della Pubblica Amministrazione e degli Enti pubblici; stimola percorsi partecipati e costantemente aggiornati, anche alla luce dell'evolversi del quadro normativo nazionale ed internazionale, delle possibilità tecniche, delle condizioni economiche e sociali, per addivenire a nuovi e più efficienti modelli di gestione dei rifiuti; fornisce indicazioni all'Autorità per i servizi e l'energia in merito alle modalità di tariffazione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani; fornisce supporto tecnico e di indirizzo per la formulazione di accordi internazionali in materia di gestione dei rifiuti.
5. L'Osservatorio è così composto:
 - Segretario di Stato con delega all'Ambiente - che lo presiede - o suo delegato;
 - Segretario di Stato con delega ai rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi o suo delegato;
 - Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi;
 - Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.);
 - un esperto dell'Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.);
 - due esperti nominati dalle associazioni ambientaliste;
 - due esperti nominati dalle associazioni di categoria.
6. E' invitato a partecipare ai lavori dell'Osservatorio il Direttore del Corso di Laurea in Disegno Industriale dell'Università degli Studi di San Marino o suo delegato.
7. I suddetti componenti mettono a disposizione dell'Osservatorio i dati di competenza relativi alla produzione, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.
8. Fino alla piena operatività dell'Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.), di cui all'articolo 35 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n.13 il Dirigente e l'Esperto dell'Ufficio Prevenzione e Ambiente (U.P.A.) in seno all'Osservatorio sono sostituiti da un Esperto dell'Unità Operativa di Gestione Ambientale (UOGA) e da un Esperto del Dipartimento di Sanità Pubblica.
9. Con apposito regolamento il Congresso di Stato può integrare i compiti e regolamentare il funzionamento dell'Osservatorio, comprese le funzioni di segreteria eventualmente necessarie.



(Reti in fibra ottica)

1. L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi è tenuta a completare la propria rete in fibra ottica su tutto il territorio, integrandola anche con tecnologia su ponti radio digitali, al fine di rendere effettivo lo sviluppo di impianti a banda larga per l'attuazione dei propri servizi.
2. L'implementazione di tali impianti tecnologici può offrire anche servizi aggiuntivi ad utenti pubblici e operatori di telecomunicazioni in territorio che ne facciano richiesta.
3. L'articolo 2 della Legge 25 maggio 1981 n.41, Statuto dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, viene integrato al primo comma inserendo il seguente punto 5):
"5) servizi di telecomunicazione a favore della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico Allargato."

Art. 27

(Interventi in materia di utilizzo energetico)

1. E' dato mandato all'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di predisporre uno studio di fattibilità relativo alla possibilità di:
 - a) realizzare apposite infrastrutture per il rifornimento di energia elettrica e metano dedicati ai mezzi di trasporto su ruota;
 - b) dotare il territorio di infrastrutture per il rifornimento di automezzi a metano;
 - c) utilizzare per il trasporto pubblico mezzi ad alimentazione elettrica, ibrida o a metano;
 - d) realizzare un impianto di cogenerazione che garantisca l'apporto energetico per la climatizzazione invernale dell'Ospedale di Stato;
 - e) creare riserve energetiche strategiche, anche in forma contrattuale;
 - f) utilizzare nuove tecnologie per la produzione di energia attraverso risorse presenti in territorio per la copertura dei consumi pubblici;
 - g) sviluppare progetti pilota in ambito pubblico nel campo delle energie rinnovabili ad elevato valore tecnologico.
2. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1 è trasmesso entro il 30 novembre 2013 al Congresso di Stato che, verificata la sostenibilità economica, avvia l'eventuale fase esecutiva.

TITOLO IV

NORME A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO

Art. 28

(Interventi per lo sviluppo turistico)

1. Al fine di dare adeguato sostegno agli operatori economici impegnati nel promuovere ed indirizzare l'offerta della destinazione San Marino sui mercati turistici, con decreto delegato sono regolamentati interventi di sostegno destinati a:
 - Agenzie di Viaggio e Tour Operators
Per tutte le imprese di intermediazione turistica che si pongono come obiettivo quello di sviluppare l'*incomìng* sulla destinazione San Marino sono previsti incentivi al raggiungimento di una soglia minima di notti/anno trascorse da visitatori nelle strutture ricettive della Repubblica di San Marino;
 - Imprese ricettive, commerciali e della ristorazione



Sono previsti incentivi e norme di sostegno a beneficio della riqualificazione e/o dell'ampliamento delle strutture alberghiere e dell'ospitalità, con l'obiettivo di incrementare il numero di camere disponibili sul territorio. Sono altresì considerate misure di sostegno correlate ai volumi di costo energetico per le strutture ricettive che operano tutto l'anno.

2. Parimenti con decreto delegato, al fine di perseguire l'obiettivo di una sempre crescente qualità dei servizi offerti, sono introdotti crediti formativi minimi obbligatori per l'aggiornamento professionale di tutti gli addetti, pubblici e privati, che operano nel campo della ricettività, della ristorazione, del commercio e dei servizi turistici e culturali.

TITOLO V POTENZIAMENTO DEL PROGETTO SMAC CARD

Art. 29 *(Proroga dei termini)*

1. Con la presente legge i termini di cui all'articolo 33, primo comma, della Legge 22 dicembre 2011 n.200 sono prorogati al 31 ottobre 2022.

TITOLO VI MODIFICHE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Art. 30 *(Modifica all'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche)*

1. La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII, paragrafo 154, del Libro II delle *Leges Statutae* e dall'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modificazioni, si applica, oltre che sulla base dei documenti indicati nel predetto articolo 1 della Legge n.55/1994, anche sulla base di estratti conto bancari con attestazione di conformità alle scritture contabili fornita da parte del legale rappresentante o dell'amministratore delegato o del direttore generale dell'istituto di credito, autenticata da notaio.

2. La procedura sommaria documentale applicata sulla base delle parcelle di onorari e spese professionali può essere attivata, oltre che in presenza di liquidazione dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 1 della predetta Legge n.55/1994, anche in presenza di opinamento degli ordini professionali.

TITOLO VII MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

Art. 31 *(Fiscalità attività fiduciaria)*

1. L'articolo 38 della Legge 16 dicembre 2004 n. 172 è così modificato:
"Art. 38

I contratti di mandato fiduciario annotati ai sensi delle disposizioni impartite dalla Divisione Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sono registrati in esenzione di imposta."

2. Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61 sono abrogati.



Art. 32

(Disposizioni fiscali diverse in materia di leasing e mandato fiduciario)

1. Il contratto mediante il quale vengono trasferiti mandati fiduciari, aventi ad oggetto partecipazione in società di diritto sammarinese, tra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 nonché tra società estere che svolgono l'attività fiduciaria in modo equivalente ai soggetti autorizzati ai sensi della predetta Legge n.165/2005, permanendo il medesimo fiduciante, sono soggetti all'imposta fissa di registro di € 70,00 per ogni mandato.
2. Il contratto mediante il quale le società fiduciarie di cui al comma che precede trasferiscono, a qualsiasi titolo, in capo al fiduciante partecipazioni di società di diritto sammarinese è soggetto all'imposta di registro di € 70,00.
3. A parziale deroga delle disposizioni di cui all'articolo 9 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni immobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad €155,00 ed alle imposte di trascrizione e voltura dello 0,10% ciascuna applicate alla base imponibile determinata dalla somma dei valori delle operazioni finanziarie così come risultano da ciascun contratto, ferma restando l'applicazione dell'imposta minima prevista per entrambe le formalità.
4. Le imposte di cui al comma precedente sono applicate anche nei casi di trasferimento di proprietà, ad un nuovo soggetto locatore, di bene immobile già oggetto di contratto di locazione finanziaria che, a seguito di risoluzione anticipata dovuta ad inadempimento dell'utilizzatore, è tornato nella disponibilità del soggetto locatore. Il bene immobile così trasferito dovrà essere oggetto di un nuovo contratto di locazione finanziaria da stipularsi entro trentasei mesi dall'atto di acquisto. In caso contrario l'acquirente (o soggetto locatore) dovrà corrispondere la differenza sulle imposte dovute.
5. A parziale deroga delle disposizioni di cui alla tabella dell'articolo 8 della Legge 19 novembre 2001 n.115, il trasferimento di contratti di leasing di beni mobili fra soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, permanendo all'atto del trasferimento il medesimo locatario, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari ad € 70,00.
6. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 4 del Decreto-Legge 22 settembre 2011 n.149 e l'articolo 58 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e successive modifiche.

Art. 33

(Canalizzazione operazioni di pagamento)

1. Tutti gli accrediti di emolumenti derivanti da lavoro dipendente, ad esclusione degli emolumenti relativi alle pensioni, prestato presso la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici, società con partecipazione statale e Banca Centrale della Repubblica di San Marino, devono avvenire esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alla corresponsione di emolumenti per le cariche sociali ed a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno un contratto di consulenza e/o collaborazione continuativa assimilabile a lavoro dipendente con i soggetti di cui al comma precedente.⁶

⁶ **Testo originario (Legge n. 71/2013):**



Art. 34

(Aggiornamento definizione di servizi di pagamento ai fini SEPA)

1. La lettera I dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituita:
"I. Servizi di pagamento
Per servizi di pagamento si intendono:
 - a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
 - c) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - d) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;
 - e) emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;
 - f) rimessa di denaro;
 - g) esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della

1. Tutti gli accrediti di emolumenti derivanti da lavoro dipendente prestato presso la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e società con partecipazione statale devono avvenire esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino.

2. Tale disposizione si applica a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno un contratto di consulenza, fornitura, collaborazione con i soggetti di cui al comma precedente, non occasionale o per importi superiori a € 5.000,00= per esercizio finanziario.

Modifiche legislative:

Legge 31 ottobre 2013 n.153, Articolo 15:

1. L'articolo 33 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è così modificato:

"Art.33

(Canalizzazione operazioni di pagamento)

1. Tutti gli accrediti di emolumenti derivanti da lavoro dipendente, ad esclusione degli emolumenti relativi alle pensioni, prestato presso la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici, società con partecipazione statale e Banca Centrale della Repubblica di San Marino, devono avvenire esclusivamente per il tramite di bonifico bancario avente come banca beneficiaria un istituto bancario operante nella Repubblica di San Marino."

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alla corresponsione di emolumenti per le cariche sociali ed a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che hanno un contratto di consulenza e/o collaborazione continuativa assimilabile a lavoro dipendente con i soggetti di cui al comma precedente.



rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.”.

Art. 35

(Interventi a sostegno della stabilità finanziaria del sistema creditizio)

1. Al comma 6 dell'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165, dopo il punto e) è inserito il seguente punto e bis):

“e bis) la comunicazione è rivolta a centrali rischi pubbliche o private estere, nell'ambito dei processi di valutazione del merito di credito della clientela e nell'interesse della stessa ad ottenere prestazioni o finanziamenti; rientrano in tale fattispecie anche le comunicazioni successive all'erogazione del finanziamento inerenti il rispetto degli adempimenti contrattuali;”.

TITOLO VIII INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 36

Sviluppo ed implementazione del settore farmaceutico, parafarmaceutico, omeopatico, degli integratori alimentari, dei prodotti della salute e del benessere fisico)

1. Nei limiti della legge e fatte salve le prerogative esclusive dell'I.S.S. anche con riferimento alla Legge 21 gennaio 2010 n.7, al fine di:

- a) garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute con particolare riferimento alla tracciabilità e modalità di trasporto e conservazione;
- b) provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finanziaria e competitività dell'industria farmaceutica;
- c) assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare;
- d) rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con gli altri organismi internazionali, favorire e premiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in San Marino, promuovendo e premiando la innovatività, dialogare ed interagire con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scientifico e delle imprese produttive e distributive;
- e) promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices internazionali, in un'ottica di sviluppo e di implementazione della competitività e redditività della produzione, commercializzazione, deposito, distribuzione, vendita, sviluppo, ricerca, regolazione della promozione dei prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici, degli integratori alimentari, ed in genere dei prodotti riferiti alla salute e al benessere fisico;
- f) favorire l'innovazione organizzativa, la realizzazione di maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati in tale ambito, sulla base degli enunciati di cui sopra che disciplinano organicamente, secondo le prassi e gli standard normativi internazionali in materia;

è dato mandato al Congresso di Stato di adottare appositi decreti delegati che disciplinino organicamente i settori:

- farmaceutico
- parafarmaceutico
- omeopatico



- integratori alimentari
- dispositivi medici
- biocidi.

TITOLO IX SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AUDIO-VISIVA

Art. 37

(Sviluppo ed implementazione del settore audio-visivo)

1. In un'ottica di sviluppo e di implementazione della competitività e redditività della produzione, commercializzazione, distribuzione e vendita dei prodotti dell'industria audio- visiva, il Congresso di Stato adotta apposito decreto delegato, che disciplina organicamente il settore suddetto, secondo le prassi e gli standard normativi internazionali in materia.

TITOLO X COMUNICAZIONE

Art. 38

(Lingua degli atti normativi)

1. Con decreto delegato da adottarsi entro il 31 dicembre 2013 saranno assunte le necessarie disposizioni affinché gli atti normativi principalmente in materia economica, finanziaria e fiscale, adottati dal Consiglio Grande e Generale, dal Congresso di Stato, da altre istituzioni, organi, enti ed uffici pubblici siano tradotti ufficialmente in lingua inglese dopo la loro promulgazione o emanazione.

2. Con lo stesso decreto verranno determinate le modalità organizzative ed attuative del servizio.

TITOLO XI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

(Norme finali)

1. I parametri di accesso ai benefici di cui al Titolo I possono essere modificati con decreto delegato.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- il Decreto Delegato 29 maggio 2007 n.65. ⁷

⁷ **Testo originario (Legge n. 71/2013):**

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- il Decreto Delegato 29 maggio 2007 n.65.
- l'articolo 57 della Legge 16 dicembre 2004 n.172.

Modifiche legislative:



Art. 41
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Legge 31 ottobre 2013 n.153, Articolo 16:

1. L'articolo 40 della Legge n.71/2013 è così modificato:

“Art.40

(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare:
- il Decreto Delegato 29 maggio 2007 n.65.”.



ALTRE NORME

DECRETO DELEGATO 25 aprile 2014 n.63
(*Ratifica Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29*)

**DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, 20, 28, 37
DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 71 – LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO ECONOMICO**

**TITOLO I
MISURE DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI**

**Capo I
ACCESSO AI BENEFICI**

Art. 1

(*Settori di investimento da privilegiare di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n. 71*)

1. Vengono definiti progetti imprenditoriali da privilegiare quelli:
 - a) di produzione di beni o di servizi tecnologicamente avanzati;
 - b) nel settore dell'economia verde;
 - c) nel settore della ricettività e del turismo;
 - d) nel settore dell'intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e dell'offerta turistica;
 - e) nel settore del commercio;
 - f) nel settore delle arti e della cultura;
 - g) che insediano in territorio attività di direzione, di sviluppo, di marketing, di relazioni internazionali, di formazione, di ricerca;
 - h) nei settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale;
 - i) nei settori sanitario e farmaceutico.

Art. 2

(*Parametri occupazionali di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n.71*)

1. I progetti imprenditoriali devono soddisfare i seguenti impegni occupazionali:
 - a) impegno minimo occupazionale di almeno 5 unità per progetti diversi da quelli di attività industriale di produzione;
 - b) impegno occupazionale di almeno 8 unità per progetti di attività industriale di produzione.L'impegno occupazionale di cui alle lettere a) e b) deve essere realizzato per il 60% nei primi due anni.
2. Le assunzioni di unità lavorative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma devono avvenire dalle liste di avviamento al lavoro, l'eventuale assunzione di soci e loro familiari non rileva ai fini dell'impegno minimo occupazionale richiesto dal comma precedente.
3. Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all'atto della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di personale non residente ulteriore rispetto a quello indicato nei precedenti commi 1 e 2 e nel successivo articolo 3, qualora sia in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l'avvio del progetto imprenditoriale. In tale caso il Comitato Tecnico



Valutatore può esprimere indicazione favorevole affinché la Direzione dell'Ufficio del Lavoro rilasci il permesso di lavoro per personale non residente. Tale permesso può essere rilasciato indipendentemente dalla disponibilità nelle liste di avviamento al lavoro di personale in possesso delle caratteristiche professionali richieste.

4. La richiesta di cui al precedente comma 3 deve essere adeguatamente motivata con relativa documentazione. Tali assunzioni non rilevano ai fini dell'accesso al regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge 27 giugno 2013 n. 71.

5. Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un'attività esistente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n.7 1, qualora l'impresa rilevata non abbia i minimi occupazionali indicati al comma 1, questi devono essere integrati nei tempi indicati dallo stesso. L'integrazione rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.

6. Qualora l'attività esistente rilevata ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n. 71 abbia i minimi occupazionali richiesti dal presente articolo, questi devono essere mantenuti per almeno 5 anni. Il mantenimento dei minimi occupazionali per il periodo indicato, rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.

Art. 3

(Modalità di applicazione del regime semplificato di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. L'accesso al regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n. 71/2013 viene applicato con le seguenti modalità:

- a) all'imprenditore o ad un altro soggetto di cui ai punti b) e c) dell'articolo 16 della Legge n.71/2013 in relazione al progetto imprenditoriale che soddisfi i minimi occupazionali previsti dal precedente articolo;
- b) all'imprenditore e ad un altro soggetto di cui ai punti b) e c) dell'articolo 16 della Legge n.71/2013 se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 20 dipendenti;
- c) all'imprenditore e ad altri due soggetti di cui ai punti b) e c) dell'articolo 16 della Legge n.71/2013 se il progetto imprenditoriale prevede un piano occupazionale di oltre 30 dipendenti;

2. Il regime semplificato, qualora ne sia fatta richiesta, viene applicato anche ai nuclei familiari dei soggetti di cui ai punti a) b) c) dell'articolo 16 della Legge n. 71/2013, risultanti da idonea documentazione.

3. Per appartenenti al nucleo familiare si intendono il coniuge, i figli minorenni, i figli maggiorenni non coniugati e conviventi.

4. Trascorsi 10 anni dall'iscrizione nel registro della popolazione residente e assolti gli impegni previsti dal progetto imprenditoriale la residenza con regime semplificato di cui ai commi precedenti del presente articolo si intende consolidata.

5. Ai fini dell'applicazione del regime semplificato non devono sussistere gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della Legge 28 giugno 2010 n. 118.

Art. 4

(Garanzie patrimoniali a favore dello Stato di cui all'articolo 18, comma 5, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel registro della popolazione residente, deve essere stipulata fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto vigilato sammarinese ai sensi della



Legge del 17 novembre 2005 n. 165, successive modifiche e relativi decreti applicativi a favore dell'Ecc.ma Camera pari a euro 300.000,00. La fideiussione deve essere depositata presso l'Avvocatura dello Stato. L'acquisto di un immobile, purché di valore almeno pari all'importo della fideiussione, risultante dall'atto di acquisto o dall'atto di locazione finanziaria, costituisce alternativa alla fideiussione bancaria o assicurativa.

2. Entro 12 mesi dall'approvazione del progetto imprenditoriale deve comunque essere effettuato un investimento immobiliare del valore minimo di cui sopra con conseguente svincolo della fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di investimento immobiliare effettuato tramite locazione finanziaria dovrà essere effettuato un pagamento in conto canone iniziale pari al valore della garanzia di cui al precedente comma, in caso ciò non avvenga dovrà essere mantenuta la fideiussione bancaria o assicurativa per lo stesso importo fino all'esaurimento del piano quinquennale ai sensi dell'articolo 18, comma 5 lettera c).

3. L'immobile, sul quale viene costituito privilegio o la fideiussione, fungono da garanzia a favore dell'Eccellentissima Camera per escutere i crediti della Pubblica amministrazione derivanti dai benefici di cui alla Legge n.71/2013, nonché altri crediti di natura tributaria o contributiva, nonché infine a favore dei lavoratori per garantire il rimborso di stipendi eventualmente non pagati, fino all'esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) e dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge n. 71/2013.

4. Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di residenza ed eventuale nucleo familiare.

Art. 5

(Autonomo sostentamento dei soggetti)

1. I soggetti di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013, devono autonomamente essere in possesso dei mezzi necessari per garantire il proprio sostentamento e le proprie esigenze di assistenza sanitaria per i primi 24 mesi di residenza in territorio; quest'ultima per tale periodo deve essere garantita attraverso la stipula di apposita polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000.

2. Tali condizioni devono essere garantite anche per il nucleo familiare.

Art. 6

(Piano aziendale - business plan di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera c), della Legge 27 giugno n.71/2013, il piano aziendale o business plan deve contenere informazioni indicative in merito alla realizzazione del progetto imprenditoriale con precisazione della data di inizio dello stesso.

2. In caso di richiesta di accesso al regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013, deve altresì essere indicata la data a partire dalla quale i soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) dell'articolo 18, comma 5, della stessa Legge risiedano effettivamente in territorio, specificando le eventuali differenziazioni temporali.

Art. 7

(Modalità applicative di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)



1. I requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.71/2013 sono quelli previsti dalle norme vigenti relative al commercio al dettaglio, mentre i requisiti oggettivi sono definiti nel successivo articolo 8.

2. L'articolo 20 della Legge n.71/2013 si intende applicabile anche nei casi di società a responsabilità limitata o di società per azioni, già costituite ed operanti da almeno 10 anni alla data del 31 dicembre 2013 qualora soddisfino i requisiti oggettivi di cui al successivo articolo 8 e non abbiano pendenze di alcun genere con la Pubblica Amministrazione e ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2014.

Art. 8

(Requisiti oggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. I requisiti oggettivi di cui all'articolo 20, comma 1, della Legge n.71/2013 sono:

- a) esercizio dell'attività di commercio in un unico locale di superficie minima di almeno 200 mq. o in più locali adiacenti di superficie complessiva di almeno 200 mq. Qualora la o le sedi siano situate in centro storico in parte o totalmente, queste si intendono adiacenti ai fini della soddisfazione del requisito della superficie minima di cui al presente comma;
- b) acquisto della sede di esercizio di cui al punto a), o contratto di affitto pluriennale con deposito di fideiussione a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per la somma di euro 150.000,00;
- c) assunzione di almeno 2 unità lavorative reperite dalle liste di avviamento ordinario al lavoro.

2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 dovranno essere mantenuti per 10 anni anche in caso di modifiche della compagine societaria.

Art. 9

(Limitazione di accesso ai benefici in fase di avviamento)

1. Le società di cui al Titolo II della Legge n.71/2013 non possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 - Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese - per i primi 3 anni di attività.

2. Le società di cui al Titolo II della Legge n.71 del 27 giugno 2013 che non siano di nuova costituzione e che usufruiscono di benefici derivanti dall'applicazione di leggi di credito agevolato precedentemente erogati all'entrata in vigore del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche o che, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo e successive modifiche, usufruiscano dei benefici da essi derivanti, mantengono tali benefici fino al loro esaurimento, se autorizzati precedentemente il rilevamento dell'attività.

Capo II

INCENTIVI A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO

Art. 10

(Incentivi fiscali per la vendita di quota minima di singoli pernottamenti in Repubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge del 27 giugno 2013 n.71)

1. Alle imprese di intermediazione turistica con sede in Repubblica che promuovono arrivi nelle strutture ricettive e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge 27 gennaio 2006 n.22 presenti in territorio sono riconosciuti i benefici fiscali di cui al presente articolo.



2. I corrispettivi derivanti dalla vendita di servizi di pernottamento, anche se inclusi in pacchetti turistici, sono non imponibili nella misura del 50% purché si verifichino le seguenti condizioni:

- a) nell'esercizio fiscale di riferimento siano venduti servizi corrispondenti ad almeno 200 pernottamenti in territorio;
- b) i servizi siano venduti in conto proprio oppure per il tramite di mandatario con rappresentanza il cui contratto sia stato sottoscritto anteriormente ad ogni esercizio fiscale di riferimento.

3. Il beneficio di cui al comma precedente è fruibile solamente nell'esercizio fiscale in cui sono stati venduti i pernottamenti.

4. La percentuale di cui al precedente comma 2, fatte salve le condizioni ivi previste, è incrementata al 65% nel caso in cui il servizio di pernottamento venduto sia ricompreso nell'ambito di pacchetti turistici che abbiano per oggetto viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" risultanti dalla combinazione di almeno 2 servizi in territorio fra trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, e il pacchetto preveda almeno due pernottamenti consecutivi per persona.

Art. 11

(Incentivi per la riqualificazione e l'ampliamento delle strutture alberghiere e dell'ospitalità di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge del 27 giugno 2013 n.71)

1. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta ricettiva in territorio, l'aliquota di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n.166/2013 è aumentata di un ulteriore 30% nei casi in cui gli interventi previsti all'articolo 62, comma 1, lettera b) siano finalizzati all'ottenimento di un incremento del numero dei posti letto destinati al pubblico e che abbiano per oggetto l'ampliamento e la riqualificazione, ovvero che prevedano interventi per lo sviluppo del turismo accessibile, delle strutture alberghiere e dell'ospitalità, ivi comprese le strutture di Bed & Breakfast, di cui agli articoli 14, 15, 16, 17,18 e 19 della Legge n. 22/2006 e successive integrazioni.

2. I benefici di cui al comma precedente sono ammessi anche qualora il progetto aziendale non preveda incrementi occupazionali ma in tal caso l'aliquota di cui all'articolo 63, comma 1, lettera b), della Legge n. 166/2013 è diminuita al 25%.

3. Le opere di riqualificazione e ampliamento di cui al presente articolo devono essere concluse con attestato di fine lavori entro il 31 dicembre 2018.

Art. 12

(sconto sui consumi energetici delle strutture ricettive con operatività annuale di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. Le strutture ricettive alberghiere e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge n. 22/2006 che effettuano l'apertura annuale al pubblico e che non si avvalgono dei periodi di chiusura consentiti dalla legge, possono beneficiare, su richiesta, di un contributo sotto forma di credito d'imposta del valore massimo del 5% dei costi annui di impresa relativi al consumo di energia elettrica e gas naturale. Il credito d'imposta può essere utilizzato dall'impresa nel periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato e va indicato nella propria dichiarazione dei redditi. Il credito d'imposta può altresì essere utilizzato a parziale riduzione, per un ammontare massimo del 50%, dell'imposta speciale sul reddito di cui all'articolo 150 della Legge n. 166/2013 per l'anno successivo.

2. Lo sconto sui consumi energetici ha validità per gli anni 2014 e 2015 ma può essere prorogato e modificato nella sua entità con decreto delegato.



Art. 13

(Sgravi contributivi di cui all'articolo 28, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n.71)

1. Le strutture ricettive alberghiere e dell'ospitalità come individuate dal Titolo II della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, che effettuano l'apertura annuale al pubblico e non si avvalgono dei periodi di chiusura consentiti dalla legge, possono beneficiare, su richiesta, di uno sgravio contributivo del 10% su un massimo di 3 lavoratori utilizzati dall'impresa nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, assunti dalle liste di avviamento al lavoro con qualunque tipologia di contratto di lavoro subordinato. Per tale periodo di lavoro, le imprese di cui al presente comma, non potranno richiedere l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni di cui ai punti 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 11 della Legge n.73/2010. Lo sgravio previsto dal presente comma è cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti.

2. Le attività commerciali del Centro Storico di San Marino e le strutture di somministrazione di alimenti e bevande soggette all'obbligo di apertura serale in presenza di eventi e manifestazioni di interesse turistico ubicate nelle vie di particolare interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge 19 giugno 1995 n. 87, ad eccezione di Piazzale Campo della Fiera e di Piazza Mercatale, possono beneficiare, su richiesta, di uno sgravio contributivo per i mesi di giugno, luglio e agosto nella misura del 10% riferito ad una singola unità lavorativa assunta dalle liste di Avviamento al lavoro, impiegata per ogni sede di esercizio commerciale tenuto all'obbligo dell'apertura serale. Lo sgravio previsto dal presente comma è cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalle leggi vigenti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo viene data copertura sul cap. 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione dello Stato.

Capo III

INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA AUDIOVISIVA

Art. 14

(Misure di incentivazione fiscale di cui all'articolo 37, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Le imprese dell'industria audiovisiva, nazionali od estere con stabile organizzazione in territorio, che realizzano a San Marino in tutto o in parte progetti cinematografici, audiovisivi o teatrali godono delle seguenti agevolazioni fiscali:

- a) abbattimento del reddito imponibile pari al 50% dei costi sostenuti in territorio riconducibili ad ogni singola produzione;
- b) riduzione dell'aliquota monofase ordinaria pari al 50%, fatta salva l'applicazione delle aliquote vigenti sui beni strumentali.

2. In aggiunta ai benefici di cui al comma 1, le imprese ivi indicate hanno diritto ad uno sgravio contributivo sino ad un massimo del 20% per ogni lavoratore assunto in esecuzione a piani occupazionali approvati dalla Segreteria di Stato per il Lavoro. Con l'approvazione la Segreteria di Stato per il Lavoro determina la misura e la durata dello sgravio contributivo tenuto conto del numero di lavoratori assunti e della forma e della durata dell'assunzione.

Il beneficio di cui al comma 2 non può eccedere i 24 mesi a decorrere dal momento dell'assunzione.

Art. 15



(Regime fiscale dei finanziamenti dei privati alla produzione cinematografica di cui all'articolo 37, comma 1, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Le donazioni di privati o di imprese, enti, banche, fondazioni, associazioni, effettuate a favore e a sostegno delle produzioni cinematografiche alle quali venga riconosciuto un valore aggiunto per la promozione della cultura, dei luoghi e del turismo o dello Stato, sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.
2. Le produzioni di cui al comma 1 sono individuate mediante delibera del Congresso di Stato.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti assunti e sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti sulla base delle norme del Decreto Delegato 10 dicembre 2013 n.165.
2. Le richieste già presentate sono esaminate ai sensi del presente decreto delegato.



DECRETO – LEGGE 30 luglio 2015 n.125
(Ratifica Decreto-Legge 13 maggio 2015 n.70)

**CONTROLLO REQUISITI PER COLORO CHE INTRATTENGONO RAPPORTI
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Articolo Unico

1. L'Ufficio o l'Ente del Settore Pubblico Allargato competente, così come definito dall'articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, all'esclusivo fine della concessione di crediti, contributi, benefici, incentivi, assegnazioni di appalti o del controllo dei requisiti in capo ai Pubblici Dipendenti, richiede alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e dell'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 riferibili ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che richiedono la suddetta concessione, o l'assegnazione di appalti o siano Pubblici Dipendenti.

L'Ufficio o l'Ente del Settore Pubblico Allargato nella richiesta di informazioni alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino indica la legge di riferimento e i relativi articoli in forza dei quali deve procedere alla verifica dei requisiti, allegando copia dell'istanza presentata per richiedere il credito, contributo, beneficio o incentivo o il verbale della gara d'appalto o le norme in base alle quali deve effettuare i controlli sui Pubblici Dipendenti. La provenienza della richiesta da parte dell'Ufficio o dell'Ente del Settore Pubblico Allargato solleva comunque la Banca Centrale della Repubblica di San Marino da ogni onere di verifica e responsabilità circa la legittimità della presentazione della richiesta stessa, che deve pertanto presumersi.

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino ai fini del controllo dei requisiti di coloro che si vogliono iscrivere o sono iscritti al Registro Fornitori.

2. Nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n.71, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la comunicazione pervenuta da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la difformità o la conformità delle comunicazioni pervenute da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n.71, rispetto alle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.98/2010.

3. L'accesso alle precedenti informazioni non costituisce violazione del segreto d'ufficio di cui all'articolo 29 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche, fermo restando quanto ivi previsto circa l'estensione del regime di segretezza all'Ufficio o Ente del Settore Pubblico Allargato ricevente le informazioni.⁸

⁸ Testo originario (Decreto – Legge 30 luglio 2015 n.125):

Articolo Unico

1. L'Ufficio o l'Ente del Settore Pubblico Allargato competente, così come definito dall'articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, all'esclusivo fine della concessione di crediti, contributi, benefici, incentivi, assegnazioni di appalti o del controllo dei requisiti in capo ai Pubblici Dipendenti, richiede alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le informazioni dalla stessa raccolte e detenute ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.98 e dell'articolo 2 del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50 riferibili ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che richiedono la suddetta concessione, o l'assegnazione di appalti o siano Pubblici Dipendenti. L'Ufficio o l'Ente del Settore Pubblico Allargato nella richiesta di informazioni alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino indica la legge di riferimento e i relativi articoli in forza dei quali deve procedere alla verifica dei requisiti, allegando copia dell'istanza presentata per



DECRETO DELEGATO 3 novembre 2015 n.162
(Ratifica Decreto Delegato 19 ottobre 2015 n.155)

Art. 10

(Applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, comma 3, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 3, della Legge 27 giugno 2013 n. 71 si stabilisce che:
 - le Società Partecipanti ed i Promotori sono riconosciuti quali soggetti affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale;
 - i marchi oggetto di vendita al dettaglio negli esercizi commerciali stabiliti all'interno del centro commerciale di cui all'articolo 1 dell'Allegato B dell'Accordo, così come previsto dall'Accordo, sono riconosciuti come marchi affermati a livello internazionale.
2. I titolari delle licenze rilasciate in applicazione dell'articolo 20, comma 3, della Legge 27 giugno 2013, n. 71 non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63.

richiedere il credito, contributo, beneficio o incentivo o il verbale della gara d'appalto o le norme in base alle quali deve effettuare i controlli sui Pubblici Dipendenti. La provenienza della richiesta da parte dell'Ufficio o dell'Ente del Settore Pubblico Allargato solleva comunque la Banca Centrale della Repubblica di San Marino da ogni onere di verifica e responsabilità circa la legittimità della presentazione della richiesta stessa, che deve pertanto presumersi.

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì alla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino ai fini del controllo dei requisiti di coloro che si vogliono iscrivere o sono iscritti al Registro Fornitori.

2. Nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n.71, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la comunicazione pervenuta da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la difformità o la conformità delle comunicazioni pervenute da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge n.98/2010, rispetto alle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.98/2010.

Modifiche legislative:

ERRATA CORRIGE AL DECRETO LEGGE 30 LUGLIO 2015 N.125 CONTROLLO REQUISITI PER COLORO CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di elaborazione del testo del Decreto Legge 30 luglio 2015 n.125 "Controllo requisiti per coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione" - così come evidenziato dalla Segreteria di Stato per l'Industria in data 9 novembre 2015 (prot.125084/2015) - il comma 2 dell'articolo unico dello stesso contiene un errato riferimento normativo. Più precisamente il comma 2 dell'articolo unico del Decreto Legge n.125/2015 contiene l'erroneo duplice riferimento all'articolo 2 della Legge n.98/2010, anziché all'articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n.71.

Pertanto la formulazione corretta del comma 2 dell'articolo Unico del Decreto Legge 30 luglio 2015 è la seguente:

2. Nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, della Legge 27 giugno 2013 n.71, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la comunicazione pervenuta da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio la difformità o la conformità delle comunicazioni pervenute da parte delle fiduciarie sammarinesi ed estere ai sensi dell'articolo **20**, comma 2, della Legge **27 giugno 2013 n.71**, rispetto alle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 2 della Legge n.98/2010.



DECRETO DELEGATO 22 gennaio 2016 n.5

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E
SUCCESSIVE MODIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DELLA LEGGE 30
LUGLIO 2015 N.118**

Art. 13

(Permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up)

1. Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per i dipendenti e i famigliari d'Imprese Start Up deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri presentando la documentazione e/o certificazione richiesta sulla base di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 2013 n. 71, dal Decreto Delegato 24 luglio 2014 n. 116, dal Decreto Delegato 28 gennaio 2015 n. 10, dal Decreto Delegato 18 marzo 2015 n. 32 e successive modifiche.



DECRETO DELEGATO 23 marzo 2017 n.34

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2014 N. 116 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI START UP AD ALTA TECNOLOGIA

Art. 1

1. L'articolo 3 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Requisiti oggettivi e soggettivi per la classificazione delle Imprese Start Up ad alta tecnologia)
 1. Sono classificate "Imprese Start Up ad alta tecnologia" le imprese che hanno i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
 - a) hanno un contratto di incubazione in essere con l'Incubatore d'impresa dell'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico;
 - b) sono società di diritto sammarinese costituite in forma di società di capitali, che hanno sottoscritto il contratto d'incubazione con l'ente gestore del Parco Scientifico e Tecnologico entro 24 mesi dall'ottenimento della prima licenza ed hanno un totale del valore del fatturato annuo relativo all'attività caratteristica della società, così come risultante dai bilanci, inferiore o uguale a 100.000,00 euro;
 - c) nel caso di soci persone giuridiche queste non sono soci in altre società di diritto sammarinese, fatta eccezione per i fondi di venture capital e per i membri di Associazioni legalmente riconosciute di Business Angel;
 - d) non hanno partecipazioni tramite mandato fiduciario;
 - e) almeno il 35 % del capitale sociale è in capo a:
 - 1) persone, assunte nell'impresa, anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrati almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia; oppure
 - 2) una società di capitali che eroga servizi o produce beni inerenti il settore della Start Up ad alta tecnologia e contestualmente deve avere alle proprie dipendenze almeno una persona assunta anche a part time ma a non meno di venti ore settimanali e inquadrata almeno in terza categoria in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno due anni, in ambiti direttamente connessi allo sviluppo del contenuto del progetto della Start Up ad alta tecnologia. Tale requisito è riferibile esclusivamente alla società che abbia un contratto di incubazione che non comporti l'insediamento all'interno dei locali dell'Incubatore d'Impresa;
 - f) l'Amministratore Unico o i membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione non devono ricoprire la carica di Amministratore Unico o membro del Consiglio di Amministrazione in altre società di diritto sammarinese;
 - g) essere titolari di una licenza industriale o di servizi quale attività prevalente ai sensi della Legge 31 marzo 2014 n. 40.
 2. Il regime di impresa Start Up ad alta tecnologia ha una durata massima di cinque anni che si computano dal primo rilascio della licenza.
 3. Nel caso si utilizzi l'istituto del part time questo deve essere inferiore alle cinque ore giornaliere e/o alle venticinque ore settimanali."



Art. 2

1. Il comma 4, dell'articolo 5, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è sostituito dal seguente:

"4. L'impresa ammessa ai benefici di cui ai commi 2 e 3 deve richiedere l'iscrizione al Registro delle Imprese Start Up ad alta tecnologia entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto con l'Ente gestore del Parco Scientifico Tecnologico, pena la perdita dei benefici sopra citati che comporta:

- l'obbligo di versare il 50% del capitale sociale entro sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Società;
- l'obbligo di pagare la tassa di licenza e quindi la sospensione della licenza stessa fino a quando la relativa tassa non venga pagata;
- la decadenza dei contratti di lavoro di cui all'articolo 6."

Art. 3

1. Dopo il comma 5, dell'articolo 6, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. Può essere effettuata l'assunzione anche di persone che non siano domiciliate o residenti in Italia purché, se provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, siano muniti di visti di ingresso in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen; in tale caso le persone assunte devono richiedere e ottenere il permesso di soggiorno di cui all'articolo 8 entro trenta giorni lavorativi dall'avvenuta assunzione pena la nullità del contratto di assunzione e la perdita dei requisiti della Start Up ad alta tecnologia legati all'assunzione medesima.

5-ter. Terminati i tre anni del contratto di lavoro a tempo determinato per dipendenti di Start Up ad alta tecnologia, l'impresa Start Up ha diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente tramite contratto rinnovabile al massimo di altri due anni, con una delle comuni forme di assunzione previste dalla normativa sammarinese."

Art. 3-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

"1 bis. Il permesso di soggiorno di cui al precedente comma può essere ulteriormente prorogato, anche agli effetti del disposto di cui all'articolo 8, nel caso in cui il rapporto di lavoro prosegua ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 6."

Art. 4

1. Dopo il comma 8, dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente comma:

"8 bis. Amministratori e soci che sono dipendenti delle Start Up ad alta tecnologia possono richiedere, per se stessi e per i propri familiari di cui all'articolo 8, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione secondo le disposizioni di cui alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche."

Art. 5



1. Dopo l'articolo 16 del Decreto Delegato 24 luglio 2014 n.116 è inserito il seguente articolo:

“Art. 16 bis

(Esenzione fiscale delle plusvalenze in caso di cessione di partecipazioni in Start Up ad alta tecnologia a manager)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto interamente esenti da imposta, le plusvalenze da chiunque realizzate e derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start Up ad alta tecnologia, qualora le partecipazioni siano cedute ad uno o più *manager* dipendenti della medesima società, che rivestano tale ruolo da almeno dodici mesi prima dell'atto di cessione delle quote.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica anche alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari partecipativi o di contratti di associazione in partecipazione equiparati relativi alle medesime società.
3. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono si applica anche alle plusvalenze eventualmente realizzate dai *manager* dipendenti indicati nel comma 1, a condizione che gli stessi detengano in proprietà ininterrottamente per almeno dodici mesi le partecipazioni nelle imprese Start Up ad alta tecnologia
4. Il regime agevolativo di cui ai commi che precedono opera al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) la società cui le partecipazioni si riferiscono è una Start Up ad alta tecnologia;
 - b) le plusvalenze, entro due anni dal loro conseguimento, devono essere reinvestite in società che svolgono la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni;
 - c) l'esenzione non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
5. La cessione delle partecipazioni nelle Start Up ad alta tecnologia è esente dall'imposta di registro e dall'espletamento delle formalità della registrazione previste dalla Legge 25 luglio 2003 n. 99.
6. Ai fini del presente decreto per "*manager*" si intende l'amministratore o dirigente della Start Up ad alta tecnologia con poteri decisionale nella conduzione della stessa, i cui poteri decisionali risultano da contratto regolarmente registrato.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Ai soggetti, persone giuridiche o persone fisiche, che hanno sottoscritto il contratto d'incubazione prima del 31 dicembre 2016, si applicano le disposizioni precedenti alle modifiche apportate dal presente decreto delegato, fatta salva la facoltà di tali soggetti di optare per l'applicazione delle modifiche. L'opzione esercitata per il nuovo regime non comporta comunque l'applicazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), del Decreto Delegato n.116/2014 e successive modifiche. Tale opzione deve essere comunicata da parte degli stessi, pena la decadenza del diritto di esercitare la medesima, entro il 30 aprile 2017 all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e alla Techno Science Park San Marino – Italia S.p.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.



LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 n.115

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

TITOLO I NUOVE NORME PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE E PER LA FORMAZIONE

Art. 1

(Modifiche all'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 69 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:

"Art. 69

(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

1. Agli operatori economici, ivi compresi i liberi professionisti, che assumono lavoratori dalle liste di avviamento al lavoro, è riconosciuto un credito d'imposta IGR nella misura e nelle modalità definite all'articolo 70.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo II per "numero medio di lavoratori dipendenti occupati" si intende la somma algebrica di tutti i lavoratori subordinati assunti nell'esercizio fiscale di riferimento, ponderata per il numero di mesi dell'anno in cui risultano alle dipendenze dell'operatore economico. Si considera mese di occupazione quello in cui il dipendente è occupato per almeno sedici giorni di calendario. Ogni lavoratore assunto a tempo parziale va considerato nel calcolo del numero medio dei lavoratori dipendenti riportando l'orario di lavoro svolto all'orario contrattuale pieno previsto per il settore di assunzione e/o ad eventuali accordi esistenti a livello aziendale che prevedano un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto.
3. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a calcolare il numero medio di lavoratori dipendenti occupati dall'impresa o presso i liberi professionisti e ad aggiornarlo in caso di variazioni, fornendo tali dati costantemente all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio Tributario al fine dell'applicazione dell'articolo 70."

Art. 2

(Procedure per l'assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro)

1. Il datore di lavoro che:
 - a) abbia avviato una richiesta numerica ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dalla quale sia emersa la disponibilità di personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro che però non abbia soddisfatto le proprie esigenze;
 - b) voglia assumere un lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro senza prima avviare una richiesta numerica di personale;può effettuare la comunicazione nominativa dell'assunzione di un lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro. La documentazione da produrre per effettuare l'assunzione è stabilita con decreto delegato.
2. Nel caso di cui al comma 1 al datore di lavoro è richiesto ogni anno il pagamento di un contributo pari al 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto.
3. Tale contributo viene destinato a finanziare il "Fondo per le Politiche Attive del Lavoro". Per la gestione del "Fondo per le Politiche Attive del Lavoro" vengono istituiti



appositi capitoli nel bilancio dello Stato, gestiti dalla Commissione per il Lavoro nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 7, esclusivamente a beneficio del personale iscritto alle liste di avviamento al lavoro. La commissione deve produrre annualmente alla Commissione Consiliare Permanente Finanze e Bilancio il programma di utilizzo delle risorse a disposizione, identificando l'elenco dei corsi di formazione svolti nell'anno precedente e il programma dei corsi da svolgere, con particolare riguardo a quelli legati alle professionalità rivelatesi necessarie sulla base dello studio previsto all'articolo 7, comma 3, lettera h), annualmente redatto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le norme vigenti al momento dell'assunzione, che si applicano anche ai rinnovi dei permessi di lavoro presso la stessa impresa dei medesimi lavoratori. Le assunzioni effettuate da imprese che acquisiscano, assorbano o proseguano l'attività di imprese precedentemente esistenti, a condizione che queste ultime vengano cessate e solo limitatamente ai lavoratori precedentemente impiegati in tali imprese, non sono considerate come nuove.

5. L'aliquota di cui al comma 2, le regole di applicazione e la destinazione delle risorse di cui al comma 3 possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 70 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 70 della Legge n.166/2013 è così sostituito:

"Art.70

(Aspetti Fiscali)

1. I datori di lavoro che nell'esercizio fiscale considerato, rispetto all'esercizio precedente, effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi provenga dalle liste di avviamento al lavoro, hanno il diritto di usufruire di un credito d'imposta IGR sull'imposta generale sui redditi dovuta pari al:

- a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
- b) 10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5;

fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

2. In caso il datore di lavoro assuma, dalle liste di avviamento al lavoro, un lavoratore:

- a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
- b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;
- c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;



d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%;
le percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

3. Il credito d'imposta IGR di cui ai commi 1 e 2 può essere goduto, anche in modo parziale su opzione dell'impresa, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio in cui avviene l'incremento o entro i due esercizi fiscali successivi. Nel caso di utilizzo parziale del credito d'imposta IGR, è possibile utilizzarne la parte residua in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'esercizio fiscale successivo.

4. Se durante l'esercizio in cui ha scelto di godere del credito d'imposta IGR l'impresa procede ad un ulteriore incremento, secondo le modalità previste al comma 1, può optare per cumulare i benefici in tale esercizio oppure per godere dell'ulteriore credito d'imposta IGR entro i due esercizi fiscali successivi. Non è ammesso il rimborso del credito d'imposta IGR; si applicano le disposizioni dell'articolo 126 della presente legge.

5. Il credito d'imposta IGR è revocato per le imprese che, entro due anni dall'esercizio fiscale in cui ha avuto luogo il godimento del beneficio, effettuano licenziamenti collettivi e/o riduzioni del personale ai sensi delle norme in materia di lavoro, se tali riduzioni coinvolgono un numero di dipendenti pari o superiore a quello per cui si è ottenuto il beneficio.

6. Alle imprese che decadono dai benefici ai sensi del comma 5, è precluso l'accesso ai benefici di cui al presente Capo per i successivi tre anni dal licenziamento collettivo o dalla riduzione del personale.

7. Le aliquote, le soglie e le procedure di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.

Art. 4

(Politiche incentivanti l'assunzione di categorie deboli)

1. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) della Legge 31 marzo 2010 n.73 è azzerata per ogni lavoratore assunto di cui all'articolo 70, comma 2, della Legge n.166/2013, così come sostituito dalla presente legge, per un periodo di quattro anni dal momento dell'assunzione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano soltanto per le assunzioni effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Per quelle effettuate in precedenza restano in vigore le norme vigenti al momento dell'assunzione, che si applicano anche ai rinnovi di permessi di lavoro presso la stessa impresa dei medesimi lavoratori. Le assunzioni effettuate da imprese che acquisiscano, assorbano o proseguano l'attività di imprese precedentemente esistenti, a condizione che queste ultime vengano cessate e solo limitatamente ai lavoratori precedentemente impiegati in tali imprese, non sono considerate come nuove.

3. Le aliquote di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.

Art. 5

(Procedure ordinarie per l'avviamento al lavoro)

1. L'avviamento al lavoro, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, di coloro che possiedono lo status di non occupazione, avviene attraverso la



comunicazione nominativa o a seguito della richiesta numerica inviata dal datore di lavoro all'Ufficio del Lavoro nei modi e nelle forme previste dalle normative vigenti.

2. È sempre ammessa la comunicazione nominativa di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro. A tal fine, le aziende possono in qualunque momento accedere alle liste di avviamento al lavoro, anche attraverso le opportune procedure informatiche, e consultare i curriculum dei lavoratori iscritti.

3. La comunicazione nominativa di cui al precedente comma, debitamente firmata dal datore di lavoro e dal lavoratore e corredata della documentazione necessaria ad attestare l'esistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento, è titolo idoneo alla costituzione del rapporto di lavoro fin dal momento del suo ricevimento da parte dell'Ufficio del Lavoro. L'Ufficio del Lavoro provvede, entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, alla verifica di tutti i requisiti e le condizioni previsti dalla legge per la regolare costituzione del rapporto. Se la verifica ha esito positivo, l'Ufficio comunica al datore di lavoro la presa d'atto dell'avvenuta regolare costituzione del rapporto. In caso di necessità di integrazione della documentazione o di non conformità della comunicazione nominativa, l'Ufficio del Lavoro assegna al datore di lavoro o al lavoratore il termine di tre giorni lavorativi per la regolarizzazione della comunicazione, prorogabili in presenza di giustificati motivi. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga nel termine previsto o non sia possibile per contrasto insanabile con la normativa vigente in materia, l'Ufficio del Lavoro comunica immediatamente, sia al datore di lavoro sia al lavoratore, l'immediata risoluzione del rapporto.

4. La modalità di consultazione delle liste e la procedura per l'assunzione nominativa di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui ai commi 2 e 3 sono modificabili con decreto delegato, tenendo conto delle future implementazioni informatiche e con l'obiettivo di semplificare le procedure stesse e le verifiche necessarie.

5. Qualora la mancanza dei requisiti richiesti dall'ordinamento sia di palese evidenza, e dunque se ne evinca la volontà di utilizzare lavoratori per i quali non sia comunque possibile la costituzione di un legittimo rapporto di lavoro, al datore di lavoro e, se del caso, al lavoratore, sono applicate le sanzioni previste dalle norme del Titolo IV del Decreto-Legge n.156/2011 in materia di lavoro irregolare.

6. La richiesta numerica di personale deve essere per numero di dipendenti richiesti ed esclusivamente per la mansione codificata e per il livello di inquadramento. L'elenco delle mansioni, elaborato su proposta dell'Ufficio del Lavoro, è stabilito con decreto delegato, che può demandarne l'aggiornamento alla Commissione per il Lavoro.

7. A fronte di una richiesta numerica di personale e dopo le verifiche previste dalle norme vigenti svolte dall'Ufficio del Lavoro, il datore di lavoro può accedere immediatamente ai curricula e alla storia lavorativa degli iscritti alle liste di avviamento al lavoro e selezionare attraverso le procedure informatiche i candidati, invitandoli al colloquio e dando comunicazione successivamente all'Ufficio del Lavoro dei nominativi contattati e dell'esito dei colloqui stessi.

8. Il percipiente ammortizzatori sociali che, nel corso del colloquio con l'impresa o con l'orientatore, si mostri non pienamente disponibile allo svolgimento della mansione richiesta sulla base delle regole e delle modalità d'impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, in presenza di giustificate ragioni stabilite con delibera della Commissione per il Lavoro, compreso il caso in cui si tratti di un lavoratore che abbia usufruito della disposizione di cui all'articolo 10, potrà continuare a vedersi erogato l'ammortizzatore sociale oppure subire una decurtazione parziale dello stesso. Nel caso in cui la non piena disponibilità emerga nel corso del colloquio



con l'impresa, l'orientatore, ricevuta la comunicazione del datore di lavoro, effettuerà un colloquio con il disoccupato volto ad accertare l'effettività di tale situazione.

9. Qualora l'impresa non utilizzi la procedura di cui all'articolo 2 della presente legge, il permesso di lavoro per i lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro viene rilasciato, al medesimo livello contrattuale previsto nella richiesta numerica:

- a) dopo aver verificato che non vi siano lavoratori iscritti nelle liste relative alle mansioni specifiche ed ai livelli di cui al comma 6;
- b) qualora non vi sia tale disponibilità nemmeno fra i lavoratori posti in mobilità iscritti alla Lista speciale;
- c) qualora i lavoratori invitati o inviati non si presentino al colloquio o si dichiarino indisponibili alla mansione richiesta.

In ogni caso, i percipienti ammortizzatori sociali che, ai sensi del comma 8, non diano piena disponibilità allo svolgimento della mansione richiesta sulla base delle regole e delle modalità d'impiego previste nel contratto di lavoro dello specifico settore, non sono considerati iscritti alle liste ai sensi del presente comma.

10. L'Ufficio del Lavoro, anche avvalendosi dell'opera di certificatori di competenze approvati dalla Commissione per il Lavoro, associa ogni lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro o alla Lista speciale con le specifiche mansioni approvate e aggiornate con il decreto delegato di cui al comma 6 e con lo specifico livello di inquadramento contrattuale in base al quale possono essere svolte dal lavoratore stesso, anche differenziando sulla base dello specifico contratto collettivo di lavoro a cui le mansioni fanno riferimento. Con le stesse modalità l'Ufficio del Lavoro, qualora si rilevi necessario, può effettuare la certificazione delle competenze dei lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro assunti dalle imprese. Le spese per l'utilizzo dei certificatori di competenze di cui al presente comma sono posti a carico del Fondo per le Politiche Attive del Lavoro di cui all'articolo 2, comma 3.

11. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, fermo restando quanto previsto al comma 9, godono dei medesimi trattamenti normativi dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, anche rispetto alla durata dell'assunzione, del conseguente permesso di lavoro ed al periodo necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro che hanno già raggiunto, presso la stessa impresa, il periodo di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto-Legge n.156/2011, acquisiscono il diritto all'assunzione a tempo indeterminato a decorrere dall'1 luglio 2018.

Art. 6

(Altre norme in materia di lavoro)

1. Con decreto delegato sono disciplinate, relativamente ai lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro, le modalità di concessione del permesso di lavoro e dei nulla osta, gli adempimenti amministrativi e la documentazione necessaria per l'assunzione e le relative sanzioni applicate.

2. Al fine di evitare fenomeni di superamento dell'orario massimo di lavoro giornaliero e settimanale previsto dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori assunti a tempo pieno, la Commissione per il Lavoro, anche con lo scopo di semplificare i controlli da parte dei competenti organismi, può stabilire con propria delibera forme di indicazione, al momento della assunzione, dell'orario di lavoro del lavoratore e di comunicazione delle variazioni dello stesso.

3. Il pagamento della retribuzione del lavoratore deve avvenire, da parte dell'impresa, obbligatoriamente tramite accredito su un conto corrente intestato al



lavoratore medesimo o tramite altro strumento di pagamento che garantisca la tracciabilità del pagamento stesso.

Art. 7

(Commissione per il Lavoro)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di altri organi ed istituzioni, la Commissione per il Lavoro adotta ogni iniziativa utile ad assicurare un costante controllo delle dinamiche che influenzano il mercato del lavoro, al fine di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione di tutte le parti in esse coinvolte, per migliorare i rapporti tra i cittadini e le istituzioni.

2. In particolare, oltre alle competenze attribuitele da leggi specifiche, assolve i seguenti compiti:

- a) effettua l'attività di consultazione permanente rispetto alla programmazione delle politiche del lavoro e della formazione;
- b) delibera sui ricorsi degli interessati contro i provvedimenti presi dall'Ufficio del Lavoro, il quale, in caso di accoglimento, può in ogni caso adire il Tribunale Amministrativo a tutela del proprio provvedimento;
- c) vigila sull'attuazione di leggi o normative concernenti disposizioni in materia di lavoro, collaborando attivamente con l'Ufficio dell'Ispettorato del Lavoro;
- d) redige e invia al Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato generale dell'occupazione, sulla base del riferimento e dei dati forniti dall'Ufficio del Lavoro.

3. La Commissione per il Lavoro, inoltre:

- a) rende noto il programma mensile dei corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, occupati o disoccupati, organizzati da istituzioni pubbliche e, qualora ne riceva comunicazione, da realtà private;
- b) delibera l'elenco dei corsi obbligatori per i disoccupati che percepiscono ammortizzatori sociali e per quelli che non li percepiscono, prevedendone la gratuità della frequentazione;
- c) regola i criteri per la tenuta delle liste di avviamento al lavoro e per potervi rimanere iscritti, stabilendo anche i meccanismi di accettazione delle proposte di lavoro da parte dei percettori di ammortizzatori sociali;
- d) regola le forme e le modalità con cui il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere l'assistenza dell'Ufficio del Lavoro durante i colloqui per l'eventuale assunzione, allo scopo di facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- e) stabilisce le specifiche ragioni nelle quali il rifiuto di una occupazione non comporti conseguenze sul percepimento di ammortizzatori sociali o le comporti solo in parte, ai sensi dell'articolo 5, comma 8;
- f) stabilisce schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e riqualificazione, come previsto all'articolo 3 della Legge n.73/2010, e può richiedere informazioni in merito alla loro attuazione all'Ufficio del Lavoro;
- g) sviluppa, basandosi sulle disposizioni di legge, un elenco di lavori socialmente utili che i lavoratori percipienti ammortizzatori sociali potranno svolgere, ferma restando la precedenza ad attività di formazione, orientamento e lavoro;
- h) svolge annualmente, utilizzando gli strumenti più idonei, uno studio di mercato, in collaborazione con l'Ufficio del Lavoro, il Centro di Formazione Professionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per comprendere le varie professionalità presenti in territorio, incrociarle con il fabbisogno delle aziende e le prospettive di sviluppo del Paese;



i) accredita le strutture private che intendono fornire servizi di formazione e di certificazione di competenze e stabilisce i crediti formativi da erogare ai corsi di formazione, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8;

l) svolge ogni altra funzione demandata dalla presente legge.

4. Lo studio delle professionalità di cui al comma 3, lettera h), deve essere pubblicato online e inviato, per il tramite della dirigenza della Scuola Media Inferiore e Superiore, agli studenti delle suddette scuole e al personale addetto all'orientamento degli stessi al fine di indirizzarne l'attività.

Qualora si riscontri la carenza di specifiche professionalità particolarmente richieste, la Commissione per il Lavoro predispone gli opportuni interventi formativi rivolti a disoccupati e inoccupati allo scopo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro.

5. Sono soggette a pubblicazione on line tutte le delibere della Commissione per il Lavoro e le motivazioni delle decisioni prese, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblicazione e diffusione di documenti in particolare quando contengono dati, menzioni o informazioni di carattere personale. I membri della Commissione per il Lavoro, nell'ambito delle competenze a questa attribuite, sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla Legge 5 settembre 2014 n.141 "Codice di condotta per gli Agenti Pubblici", ed in particolare dall'articolo 18 dello stesso.

6. La Commissione per il Lavoro è nominata dal Consiglio Grande e Generale, è paritetica ed ha una durata pari a quella della legislatura.

7. La Commissione per il Lavoro è presieduta dal Segretario di Stato per il Lavoro ed è composta:

a) da due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale;

b) da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori legalmente riconosciute, fermo restando che eventuali Organizzazioni Sindacali che non siano membri della Commissione sono invitate a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni;

c) da tre rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro legalmente riconosciuti, fermo restando che eventuali Sindacati dei datori di lavoro che non siano membri della Commissione sono invitati a presenziare, senza diritto di voto, alle sue riunioni.

8. Il Consiglio Grande e Generale, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, oltre ai rappresentanti effettivi, designano altrettanti rappresentanti supplenti.

9. Partecipano alle riunioni della Commissione per il Lavoro il Direttore dell'Ufficio del Lavoro, un funzionario dell'Ufficio del Lavoro con funzioni di verbalizzante e di segreteria tecnica e, qualora la Commissione si riunisca per deliberare sulle materie di cui al comma 3, lettere a), b), h) e i), sono invitati a partecipare anche il Segretario di Stato per l'Istruzione e il Direttore del Centro di Formazione Professionale.

10. In via straordinaria, a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno, su richiesta del Presidente, possono partecipare alle sedute della Commissione per il Lavoro anche altri funzionari o esperti con funzione consultiva.

11. La Commissione per il Lavoro è convocata dal Presidente o da un suo delegato o su richiesta di almeno tre membri quando se ne ravvisi la necessità. Per la validità delle riunioni della Commissione stessa è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto.

12. La Commissione per il Lavoro delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. La Commissione per il Lavoro subentra in tutte le funzioni e compiti demandati al Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione di cui all'articolo 4 della Legge n.131/2005.



Art. 8
(Strumenti formativi)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro che percepiscono ammortizzatori sociali è previsto l'obbligo per gli stessi di frequentare corsi di formazione offerti da strutture pubbliche o private accreditate nei termini stabiliti dalla Commissione per il Lavoro ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera i). Tale obbligo è sancito nel Patto di Servizio. Il lavoratore deve maturare per ogni periodo di riferimento un determinato numero di crediti formativi.
2. È inoltre affidato alla Commissione per il Lavoro il compito di attribuire ad ogni corso, proposto dalle strutture pubbliche e private accreditate, un numero di crediti variabile. I criteri di attribuzione dei crediti per ogni corso sono definiti in autonomia dalla Commissione stessa tramite apposito regolamento. Nell'attribuzione del punteggio per ogni corso proposto la Commissione per il Lavoro deve comunque tenere in considerazione quanto emerso dallo studio delle professionalità di cui all'articolo 7, comma 3, lettera h).
3. La partecipazione ai corsi accreditati permette al lavoratore iscritto di maturare un punteggio nel periodo di riferimento.
4. Il lavoratore iscritto alle liste di avviamento al lavoro per poter continuare a godere del sistema di ammortizzatori sociali deve maturare nel periodo di riferimento un punteggio minimo di crediti che ottiene partecipando ai corsi di formazione erogati dalle strutture accreditate. La soglia minima dei crediti da maturare per poter continuare a godere degli ammortizzatori sociali viene definita periodicamente dalla Commissione per il Lavoro.

Art. 9
(Credito d'imposta IGR per attività formativa)

1. Agli Operatori Economici che effettuano investimenti in attività di formazione, ad esclusione dei corsi di formazione obbligatori per legge, è attribuito un credito d'imposta IGR nella misura del 25% delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta.
2. Il credito d'imposta IGR è riconosciuto ad ogni operatore economico fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000,00 e per un massimo di due esercizi nell'arco di un quadriennio.
3. Ogni operatore economico per poter godere del credito di imposta IGR deve presentare preventivamente al Centro di Formazione Professionale un Piano Formativo. Il Piano formativo deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) individuazione dei fabbisogni formativi dell'azienda;
 - b) definizione di un piano di attività di formazione aziendale che soddisfi i fabbisogni formativi.
4. Al termine del periodo di formazione deve essere presentata al Centro di Formazione Professionale una relazione contenente una valutazione dell'attività di formazione effettuata.
5. Il Centro di Formazione Professionale, in relazione ai documenti presentati, rilascia, al termine del periodo sopra indicato, una specifica attestazione di validità del corso rispetto ai fabbisogni individuati che deve essere allegata, assieme ai documenti che dimostrano le spese sostenute, alla dichiarazione dei redditi al fine del godimento del credito di imposta IGR.
6. Il Centro di Formazione Professionale eleva la percentuale del credito di imposta IGR di cui al comma 1 fino ad un massimo del 40% quando il Piano Formativo di cui al comma 3 è finalizzato a formare lavoratori nei settori emersi come mancanti o



strategici a livello di sistema sulla base dello studio di cui all'articolo 7, comma 3, lettera h) e comma 4.

7. Nel caso in cui, a seguito di controlli, si accerti l'indebito uso, anche parziale, del credito d'imposta IGR a causa dell'inammissibilità dei costi o per il mancato rispetto delle condizioni richieste, l'amministrazione pubblica provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

8. Con decreto delegato possono essere modificati gli importi del credito d'imposta IGR per attività formativa e le condizioni di accesso al medesimo.

Art. 10

(Graduatorie Lavoro)

1. Al fine di favorire l'occupazione dei lavoratori non occupati e, contemporaneamente, di non pregiudicare la possibilità di aspirare ad occupazioni compatibili con il proprio livello di istruzione, formazione e con le proprie precedenti esperienze, è data la possibilità a tutti i disoccupati e inoccupati iscritti in più liste di avviamento al lavoro di poter rimanere iscritti nella propria "lista preferenziale" anche qualora stiano lavorando in mansioni, settori o attività con esse non congruenti.

2. Al momento dell'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, il richiedente deve indicare con precisione la propria "lista preferenziale", sulla base della propria esperienza e formazione.

3. L'Ufficio del Lavoro è tenuto, qualora il richiedente sia iscritto in più liste di avviamento al lavoro e nell'ambito di una di queste venga avviato al lavoro, a tempo determinato o indeterminato, quando ne abbia fatto espressa richiesta, a mantenerlo iscritto alla "lista preferenziale" indicata, nella posizione in graduatoria occupata, e a contattarlo o renderlo visibile on line alle imprese in presenza di richieste numeriche ai sensi dell'articolo 5, comma 6, nell'ambito della "lista preferenziale".

4. In ogni caso, l'Ufficio del Lavoro deve porre in essere i più opportuni accorgimenti statistici per far sì che il lavoratore di cui al comma 1, rimasto iscritto alla "lista preferenziale" sulla base del comma 3, non venga classificato come disoccupato o inoccupato.

TITOLO II OTTENIMENTO DI RESIDENZA E PERMESSO DI SOGGIORNO PER INVESTIMENTI ECONOMICI

Art. 11

(Residenza per motivi economici)

1. Dopo l'articolo 22 della Legge 27 giugno 2013 n.71 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 22-bis

(Residenza per motivi economici)

1. Tutti coloro che intraprendono una attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere e ottenere la residenza per motivi economici, sulla base dei criteri previsti nei successivi commi e fintanto che permangano le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Ai fini della concessione della residenza per motivi economici non devono sussistere le condizioni ostative indicate all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni.



2. La residenza per motivi economici è concessa alla persona fisica che detiene almeno il 51% del capitale sociale.

L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio comunica all'Ufficio di Stato Civile il nominativo ed i dati anagrafici del soggetto per l'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici, purché ne abbia fatta richiesta.

3. La residenza per motivi economici viene concessa al soggetto di cui al comma 2, anche qualora l'impresa sia già esistente, qualora vengano rispettati i seguenti requisiti occupazionali:

a) nel caso di attività di impresa in settore da incentivare, sia assunto almeno n.1 lavoratore dipendente dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro;

b) nel caso di attività di impresa in settore non incluso fra quelli da incentivare, siano assunti almeno n.3 lavoratori dipendenti dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere assunto dalle liste di avviamento al lavoro.

Le assunzioni che configurano il requisito minimo di cui al presente comma si intendono da effettuarsi a tempo pieno.

4. Con decreto delegato vengono individuati i settori relativi all'attività di impresa da incentivare nei successivi cinque anni, indicando precisamente le aree di attività ammissibili.

5. Qualora vengano meno i motivi che hanno giustificato la concessione di residenza per motivi economici, ed in particolare:

a) qualora il numero dei lavoratori non rispetti il numero e le proporzioni previste al comma 3, anche con riferimento a successivi incrementi occupazionali;

b) l'attività economica non venga più esercitata a causa della sospensione, rinuncia o cessazione della licenza nei casi previsti per legge;

c) qualora per almeno un biennio il soggetto titolare di residenza per motivi economici o società o imprese dallo stesso controllate a San Marino abbiano in essere posizioni debitorie verso lo Stato per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), per le quali sia stata avviata la procedura di esecuzione coattiva; al beneficiario vengono concessi novanta giorni correnti per ripristinare il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la concessione ed il mantenimento della residenza per motivi economici, decorsi infruttuosamente i quali l'ufficio, che ha accertato le inadempienze, le segnala all'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali per la revoca della residenza per motivi economici.

6. La residenza per motivi economici è revocata con provvedimento del Dirigente dello Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali.

7. In caso di revoca della residenza per motivi economici questa non viene più concessa al beneficiario di cui al comma 2, al coniuge e ai parenti di primo grado nel caso intendano avviare una ulteriore attività economica.

8. La residenza per motivi economici è concessa altresì:

a) al coniuge non legalmente separato per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) al convivente more uxorio;

c) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale, riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed



in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

d) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

9. In deroga alla Legge 22 luglio 2014 n. 114, il titolare di residenza per motivi economici ed i suoi familiari sono tenuti al pagamento di una quota in favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale a titolo di contributo per le prestazioni sanitarie e assistenziali che si dovessero rendere necessarie in caso di malattie, infortuni e maternità e per gli altri servizi sociali e di pubblica utilità. Tale quota è stabilita con apposito decreto delegato che ne prevede anche le modalità e la frequenza di versamento.

Il titolare della residenza per motivi economici di cui al comma 8 può iscriversi alle liste di avviamento al lavoro con le procedure previste dalla normativa vigente.

10. Prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel Registro della popolazione residente, il richiedente deve produrre all'Ufficio di Stato Civile documentazione comprovante la costituzione di una garanzia reale su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, a favore dell'Ecc.ma Camera, di cui sia titolare il richiedente stesso, di valore pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00). La garanzia reale, entro due anni dall'ottenimento della residenza, deve essere elevata a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) o sostituita dall'acquisto di un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, purché di valore, risultante dall'atto di acquisto, almeno pari ai medesimi euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), su cui deve essere iscritto privilegio in favore dell'Ecc.ma Camera, pena la revoca della residenza per motivi economici.

11. L'immobile o la garanzia reale di cui al comma precedente, fungono da garanzia a favore dell'Ecc.ma Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva fino alla scadenza del periodo di cui al successivo comma 13.

12. Il residente per motivi economici non ha diritto ad accedere alle agevolazioni di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 "Testo Unico e di riforma delle disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata" e di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 "Disposizioni in materia di Edilizia Sovvenzionata".

13. Trascorso un periodo di dieci anni dall'iscrizione nel registro dei residenti per motivi economici e assolti gli impegni previsti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti previsti all'articolo 17, commi 1 e 2 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche e integrazioni e sulla dimora abituale, la residenza si intende consolidata ed il provvedimento si estende ai componenti del nucleo familiare convivente.

14. L'Ufficio di Stato Civile, con proprie disposizioni interne, disciplina le modalità per la tenuta separata del registro dei residenti per motivi economici e del registro dei residenti a norma della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche.

15. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.50 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 8. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.

16. Con decreto delegato possono essere annualmente elencati i settori economici per i quali, per ragioni di eccessiva saturazione di mercato, di eccessivo carico



urbanistico o per altre ragioni di politica economica, non può essere ottenuta la residenza di cui al presente articolo.

17. L'Ufficio di Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali comunica alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, ogni tre mesi, il numero di residenze per motivi economici concesse e revocate nel periodo considerato.

Art. 12

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Alla Legge n.118/2010 è aggiunto il seguente articolo 10-ter:

"Art. 10-ter

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti famigliari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) convivente more uxorio;

c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l'altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;

d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata del ricongiungimento, di cui al presente comma, è collegata alla durata del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.

3. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell'industria di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero, rientrante nelle categorie di cui al superiore comma 2, consente, nel caso di minori, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da contrarre presso un'agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.



6. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni. Dopo tale termine il permesso di soggiorno è revocato, fermo restando il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di richiedere la residenza secondo la normativa vigente.”.⁹

⁹ **Testo originario (Legge n. 115/2017)**

Articolo 12, comma 1:

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Alla Legge n.118/2010 è aggiunto il seguente articolo 10-ter:

“Art. 10-ter

(Permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali)

1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.

2. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può richiedere il rilascio del medesimo permesso di soggiorno per ricongiungimento dei seguenti famigliari:

a) coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;

b) convivente more uxorio;

c) figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto ed in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia stato autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;

d) figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.

La durata del ricongiungimento, di cui al presente comma, è collegata alla durata del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali del soggetto a favore del quale è stato rilasciato.

3. Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio adeguato per sé e per i famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento;

b) di un reddito annuo adeguato al sostentamento proprio e dei famigliari per i quali si intende richiedere il ricongiungimento, corrispondente ad un importo pro-capite pari almeno alla retribuzione contrattuale media territoriale di un lavoratore dell’industria di cui all’articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15.

4. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali rilasciato allo straniero, rientrante nelle categorie di cui al superiore comma 2, consente, nel caso di minori, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale.

5. Gli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio malattia, infortunio e maternità, da contrarre presso un’agenzia assicurativa sammarinese, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 30.000,00 (trentamila/00) pro-capite.

Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali ha durata pari a dodici mesi e può essere rinnovato fino ad un massimo di cinque anni. Dopo tale termine il permesso di soggiorno è revocato, fermo restando il diritto dei soggetti di cui al comma 1 di richiedere la residenza secondo la normativa vigente.”.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, Articolo 78, comma 4:

4. L’articolo 10-ter, comma 1 della Legge n.118/2010, così come introdotto dall’articolo 12 della Legge n.115/2017 è così modificato:



Art. 13

(Impegni occupazionali per residenza automatica)

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:

“Art.2

(Impegni occupazionali per residenza automatica)

1. Il regime semplificato di cui all'articolo 16 della Legge n.71/2013 è accessibile solo qualora vengano assunti dalle liste di avviamento al lavoro almeno cinque dipendenti a tempo indeterminato e ad orario contrattuale pieno; nel caso di assunzione di un numero maggiore di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato, almeno il 50% di questi deve essere reclutato dalle liste di avviamento al lavoro.
2. L'eventuale assunzione dei soci della società e dei loro famigliari non rileva ai fini del requisito occupazionale richiesto dal comma precedente.
3. Nel caso di progetti imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata, all'atto della presentazione del progetto imprenditoriale, è possibile fare richiesta di sostituire parte del personale da assumere dalle liste di avviamento al lavoro con personale da assumere al di fuori delle liste di avviamento al lavoro, purché in possesso di particolari qualifiche, determinanti per l'avvio del progetto imprenditoriale, da documentare in maniera specifica anche attraverso la produzione di certificazione idonea a comprovarle. Il Comitato Tecnico Valutatore delibera in merito a tale richiesta, consultato l'Ufficio del Lavoro rispetto alla presenza o meno di tale personale nelle liste di avviamento al lavoro.
4. Nel caso di progetti imprenditoriali atti a rilevare un'attività esistente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 27 giugno 2013 n.71, qualora l'impresa rilevata non abbia i minimi occupazionali indicati al comma 1, questi devono essere integrati entro sessanta giorni dal rilevamento. L'integrazione rileva ai fini dell'accesso ai benefici fiscali e del regime semplificato.”.

Art. 14

(Modifica dell'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63)

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63 è così sostituito:

“Art.4

(Garanzie patrimoniali a favore dello Stato)

1. Entro novanta giorni dall'approvazione del progetto imprenditoriale da parte del Comitato Tecnico Valutatore e comunque prima del perfezionamento della procedura di iscrizione nel registro della popolazione residente, deve comunque essere acquistato un immobile già esistente al momento del perfezionamento della transazione, che può essere destinato quale sede dell'attività o quale residenza del beneficiario, del valore minimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00).

“1. Il permesso di soggiorno per motivi imprenditoriali può essere concesso allo straniero, socio per un quota pari almeno al 25% o amministratore unico o presidente del consiglio di amministrazione di società di capitali di diritto sammarinese, ad esclusione di quelle operanti nei settori di cui ai punti c), d) ed e) dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Delegato n.63/2014.”.



L'investimento immobiliare effettuato non è soggetto ad autorizzazione del Consiglio dei XII e viene comunicato al medesimo Consiglio dei XII per una presa d'atto.

2. L'immobile, sul quale viene costituito privilegio funge da garanzia a favore dell'Eccellentissima Camera per rimborsare eventuali retribuzioni non corrisposte ai dipendenti ed escutere eventuali crediti della Pubblica Amministrazione di natura tributaria o contributiva, fino all'esaurimento della durata del piano aziendale presentato di cui all'articolo 18, comma 5, lettera c) e dell'eventuale proroga concessa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della Legge n.71/2013.

3. La costituzione di privilegio sull'immobile, di cui al comma 2, può, a discrezione del soggetto beneficiario del disposto dell'articolo 16 della Legge n.71/2013, essere sostituito dalla costituzione di una garanzia reale di pari valore a favore dell'Eccellentissima Camera su deposito bancario o altro strumento finanziario detenuto presso un soggetto autorizzato ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e relativi decreti applicativi, di cui sia titolare il soggetto beneficiario stesso.

4. Le condizioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite alla singola richiesta di residenza ed eventuale nucleo familiare.”.

TITOLO III ALTRE NORME IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

(Cumulabilità dei benefici previsti dalla Legge a sostegno dei giovani imprenditori e delle nuove attività nei centri storici con quelli previsti da altre norme)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della Legge n.178/2015 è così modificato:
“3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme. E' fatta salva l'applicazione dell'abbattimento del reddito minimo previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 11 della Legge 5 ottobre 2011 n.158, così come modificati dall'articolo 55 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 e l'applicazione del Decreto Delegato 28 giugno 2010 n.122 e successive modifiche.”.

Art. 16

(Incentivi per iniziative di internazionalizzazione)

1. Al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese sammarinesi, è concesso un credito d'imposta IGR pari al 20% delle spese ammissibili sostenute da parte di operatori economici sammarinesi per la partecipazione ad iniziative imprenditoriali, missioni, partecipazione a fiere ed altre iniziative di ricerca di nuovi mercati.
2. Le domande sono presentate alla Camera di Commercio di San Marino. Il Comitato Tecnico Valutatore di cui all'articolo 17 della Legge n.71/2013, sulla base di quanto disposto dal regolamento di cui al comma 3, stabilisce l'eventuale accesso ai benefici di cui al presente articolo e l'importo di credito d'imposta IGR da erogare.
3. Il Congresso di Stato adotta un regolamento applicativo del presente articolo dove sono specificati i requisiti che devono avere le imprese beneficiarie, la tipologia di spese ammissibili, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo comprese quelle relative all'istruzione delle pratiche.

Art. 17



(Agevolazioni su premi di risultato di importo variabile e prestazioni oltre l'orario di lavoro contrattuale)

1. Con decreto delegato sono stabilite forme di agevolazione sulla retribuzione dei lavoratori che conseguono a:
 - a) premi di risultato di importo variabile, che il datore di lavoro riconosce ai propri lavoratori dipendenti, la cui erogazione sia legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità e innovazione o utili realizzati a livello aziendale e purché entro il limite di euro 5.000,00 (cinquemila/00) annui lordi;
 - b) prestazioni svolte oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, purché entro il limite di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) annui lordi.
2. Per godere dell'agevolazione, i premi di cui al comma 1, lettera a) devono essere erogati conseguentemente al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed in misura ad essi rapportata, variabile ogni anno e senza alcuna forma di automatismo.
3. Gli obiettivi devono essere misurabili e verificabili sulla base di parametri oggettivi stabiliti nel decreto delegato di cui al comma 1. I criteri di misurazione degli incrementi di redditività, produttività, qualità, innovazione o utili di cui al comma 1 ed il legame di questi parametri con l'ammontare dei premi sono stabiliti a livello aziendale, ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.59/2016, ferma restando la loro caratteristica di variabilità.
4. Il contratto integrativo aziendale deve essere stipulato, fra datore di lavoro e struttura sindacale aziendale o nelle altre modalità così come previsto dall'articolo 32 della Legge n.59/2016, almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento utile ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi.
5. I premi di risultato di importo variabile e le prestazioni svolte oltre l'orario contrattuale devono essere soggetti a contribuzione previdenziale.
6. Quanto disposto dal presente articolo trova esclusiva applicazione per il settore privato.
7. Con decreto delegato può essere modificato il limite massimo dei premi soggetti ad agevolazione nonché il tempo utile per stipulare il contratto integrativo aziendale ai sensi del comma 4.

Art. 18
(Conti on line)

1. L'articolo 2-bis del Decreto-Legge n.4/2016 "Disposizioni urgenti in materia di operatività finanziaria" è così sostituito:

"Art.2-bis
(Apertura rapporti bancari e di investimento finanziario mediante tecniche di comunicazione a distanza)

1. Le banche possono prevedere sul proprio sito internet la possibilità di aprire rapporti bancari e di investimento finanziario, nonché i relativi servizi accessori, per via telematica purché:
 - a) il sito internet abbia estensione di dominio sammarinese;
 - b) l'accesso alla modulistica per la richiesta di apertura del conto in via telematica sia subordinato alla lettura da parte dell'utente delle Avvertenze Legali;
 - c) per l'attivazione del conto sia necessario:
 - la conferma di avvenuta lettura della documentazione precontrattuale e contrattuale;
 - la conferma dell'identità dell'utente rispetto alle generalità comunicate via web venga verificata almeno mediante riscontro della rispondenza delle generalità medesime rispetto ai dati dell'ordinante risultanti da un primo bonifico bancario



proveniente da un conto allo stesso utente intestato e acceso presso una banca o istituto di pagamento aventi sede a San Marino o in un Paese ad esso equivalente sotto il profilo antiriciclaggio;

d) sia rispettata la normativa antiriciclaggio prevista dalle leggi e dalle istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, anche con particolare riguardo ai casi in cui il cliente non sia fisicamente presente.”.

2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è tenuta a disciplinare, con apposito regolamento, la possibilità per gli istituti finanziari di stipulare a distanza i contratti di cui al presente articolo ed i relativi servizi accessori.

Art. 19

(Modifica all'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40)

1. L'articolo 7 della Legge 31 marzo 2014 n.40 è così sostituito:

“Art.7

(Part-time imprenditoriale)

“1. Al fine di favorire l'iniziativa imprenditoriale di persone che vogliono esercitare contemporaneamente attività di impresa e attività lavorativa alle dipendenze di terzi, è possibile il ricorso all'istituto del part-time imprenditoriale, nei termini da definirsi con decreto delegato.”.

Art. 20

(Prestazioni di rilevanza artistica o culturale)

1. Il comma 2, dell'articolo 102, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“2. In deroga al comma 1 è operata una ritenuta a titolo d'imposta del 3% se i percipienti svolgono prestazioni di rilevanza artistica o culturale aventi le caratteristiche definite con circolare dell'Ufficio Tributario.”.

Art. 21

(Investimenti incentivati)

1. L'articolo 62, comma 1, della Legge n.166/2013 è così modificato:

“1. Sono considerati interventi di investimento i progetti aziendali che prevedono:

a) l'introduzione di avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti o i processi produttivi esistenti ovvero l'acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;

b) costruzioni, acquisizioni, ristrutturazioni o ampliamenti di immobili volti a migliorare i processi produttivi esistenti o ad introdurre di nuovi in presenza di progetti aziendali che prevedano l'occupazione di almeno un dipendente a tempo indeterminato;

c) l'acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi energetici ed idrici o significative riduzioni di agenti inquinanti secondo i parametri, i coefficienti e le modalità idonee a rappresentare il considerevole e consistente risparmio energetico e il minor carico inquinante come stabilito da apposita normativa di settore e con apposita certificazione. Il beneficio di cui alla presente lettera è ottenibile a patto che il potenziale beneficiario non abbia ricevuto sanzioni o segnalazioni dagli uffici competenti in merito al non rispetto delle normative relative ai benefici richiesti.”.

Art. 22

(Incentivi ai progetti imprenditoriali atti a rilevare imprese esistenti)



1. All'articolo 71, della Legge n.166/2013, è aggiunto il seguente comma 4 *bis*:
"4 *bis*. Le disposizioni dell'articolo 72 e dell'articolo 73 del presente Capo III sono applicabili anche alle società che rilevano imprese in conclamata crisi aziendale, con almeno venti unità lavorative ed a condizione che venga garantita l'occupazione di almeno il 70% dei lavoratori in forza all'impresa, nell'ipotesi in cui il rilevamento dell'impresa stessa, persona giuridica, sia realizzato tramite:
 - a) l'acquisizione delle totalità di quote o di azioni da parte di soggetti che non devono essere stati soci o amministratori dell'impresa in conclamata crisi aziendale, né coniugi di questi, né parenti ed affini degli stessi fino al quarto grado, fatta eccezione per gli amministratori nominati successivamente alla dichiarazione di conclamata difficoltà dell'impresa;
 - b) la costituzione di una nuova società da parte di soggetti con le medesime caratteristiche di cui alla lettera a), che incorpori per fusione la società in conclamata crisi aziendale oppure che ne acquisti un ramo d'azienda.Una impresa è dichiarata in conclamata crisi aziendale tramite apposito accordo sottoscritto congiuntamente dalla Segreteria di Stato per il Lavoro, dalla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, dalle Organizzazioni Sindacali, dall'Associazione Datoriale di riferimento e dall'impresa in crisi aziendale. L'accordo dovrà definire precisamente gli indicatori di carattere economico-patrimoniale, reddituale e relativi alla situazione debitoria con l'Eccellentissima Camera e/o i dipendenti e/o i fornitori che giustificano tale dichiarazione, indicando esplicitamente in che modo tali indicatori possano pregiudicare la prosecuzione dell'attività aziendale."

Art. 23

(Modifica all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166)

1. L'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito:
"Art.73
(Incentivi alla costituzione di nuove imprese)
 1. Alle nuove attività d'impresa esercitate in forma individuale o libero professionale, i cui titolari non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività economica assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, sono riconosciuti:
 - a) esenzione dal pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
 - b) per i successivi tre anni di esercizio dell'attività, esenzione dal pagamento della tassa annuale di licenza;
 - c) per i primi cinque periodi d'imposta, abbattimento dell'aliquota prevista pari al 50%. Il contribuente ha facoltà di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
 - d) credito d'imposta IGR su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica e sviluppo, i cui criteri sono definiti con apposito decreto delegato.
 2. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle società di capitali i cui soci non abbiano esercitato, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della richiesta, attività di impresa assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai seguenti benefici, quando:
 - a) trattasi di società di nuova costituzione;
 - b) si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo



pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.

Il mantenimento dei requisiti in capo ai soci in caso di cessione di quote od azioni e del vincolo previsto alla lettera b) è condizione indispensabile per conservare i benefici.

3. I benefici previsti al comma 1, lettere a) e b), si applicano, pena decadenza, dalla data di rilascio della licenza ovvero, se lavoro autonomo libero professionale, all'atto della iscrizione presso l'Ufficio del Lavoro.

4. I benefici previsti al comma 1, lettere c) e d), si applicano su opzione del soggetto beneficiario, fermo restando i limiti temporali ivi previsti.

5. Il venir meno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo comporta la decadenza delle agevolazioni per l'esercizio in corso e per quelli successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società cooperative se e in quanto compatibili.”.

TITOLO IV¹⁰

MODIFICHE ALLA LEGGE 19 APRILE 2014 N.71 ED ALLA DISCIPLINA DEI DISTACCHI

Art. 24

(Modifica all'articolo 3 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 3 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

“Art.3

(Riforma dell'apprendistato)

“1. L'apprendistato per formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, di cui all'Allegato A della presente legge, o all'effettuazione di un percorso formativo e applicativo/pratico delle conoscenze teoriche acquisite nell'ambito di un corso di studi o di formazione ma anche per il reinserimento lavorativo per i lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto al fine di favorire la collocazione o la ricollocazione mirata di lavoratori, iscritti alle liste di avviamento al lavoro, che necessitano di attività formativa per esercitare la mansione richiesta.

2. È riservato:

a. ai giovani di età compresa tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico e i 30 anni;

b. agli inoccupati continuativamente da tre mesi;

c. a lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto.

3. L'assunzione in apprendistato è a tempo indeterminato ed è oggetto di comunicazione nominativa trasmessa all'Ufficio del Lavoro ai sensi della normativa

¹⁰ **ERRATA CORRIGE ALLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 N.115 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO**

A causa di errore materiale intervenuto nella fase di rielaborazione del testo della Legge 29 settembre 2017 n.115 conseguente all'approvazione di emendamenti che hanno modificato i titoli della medesima come presentati in prima lettura e in particolare alla soppressione dell'originario “Titolo IV”, i titoli della stessa non sono stati rettificati.

L'attuale Titolo V, Titolo VI e Titolo VII sono pertanto corretti rispettivamente in Titolo IV, Titolo V e Titolo VI.



vigente, nonché al Centro di Formazione Professionale per le finalità di cui al comma 6.

4. La durata iniziale dell'apprendistato di cui al presente articolo, fermo restando eventuali periodi superiori previsti dall'Allegato A alla presente legge, è di:

- a. sei mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla seconda categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
- b. dodici mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla terza categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
- c. ventiquattro mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla quarta categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro.

5. Il termine iniziale può essere prorogato, su richiesta dell'impresa, fino a un massimo del 50% della durata iniziale prevista dal precedente comma 4. Il datore di lavoro, qualora intenda prorogare il termine nel caso di assunzione al comma 4, lettera a), deve assumere lo stesso lavoratore ad un inquadramento almeno pari alla terza categoria.

6. La richiesta di proroga è inviata dall'impresa alla Commissione per il Lavoro, che la valuta nella prima seduta utile. La Commissione del Lavoro, per decidere sul rilascio della proroga, richiede un parere non vincolante al Centro di Formazione Professionale in merito alla congruità della richiesta di proroga medesima rispetto all'attività svolta dal lavoratore. A tal fine, il Centro di Formazione Professionale può svolgere visite in loco presso la struttura aziendale. La decisione della Commissione per il Lavoro è definitiva.

7. L'assunzione del lavoratore in apprendistato, fermo restando quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, può avvenire con un periodo di prova non superiore al 50% della durata iniziale di cui al comma 4.

8. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di interrompere il rapporto di lavoro durante l'eventuale parte del periodo di prova successivo a quello previsto dal contratto di lavoro applicato, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della presente legge ed a destinare al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, la somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione pagata al dipendente ai sensi del comma 9 ed il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica ed al livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

9. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell'apprendista e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:

- a. 1° semestre: il 70% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
- b. 2° semestre: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
- c. 2° anno: l'80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;
- d. 3° anno: il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

10. Con apposito decreto delegato può essere modificato l'Allegato A della presente legge, gli importi degli abbattimenti di cui al comma 9, nonché la durata del periodo minimo di apprendistato di cui al comma 4.¹¹

¹¹ **Testo originario (Legge n. 115/2017):**

Art.24

(Modifica all'articolo 3 della Legge 19 aprile 2014 n.71)



1. L'articolo 3 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

"Art.3

(Riforma dell'apprendistato)

"1. L'apprendistato per formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale, di cui all'Allegato A della presente legge, o all'effettuazione di un percorso formativo e applicativo/pratico delle conoscenze teoriche acquisite nell'ambito di un corso di studi o di formazione ma anche per il reinserimento lavorativo per i lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto al fine di favorire la collocazione o la ricollocazione mirata di lavoratori, iscritti alle liste di avviamento al lavoro, che necessitano di attività formativa per esercitare la mansione richiesta.

2. È riservato:

- a. ai giovani di età compresa tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico e i 30 anni;
- b. agli inoccupati continuativamente da tre mesi;
- c. a lavoratori disoccupati che cambiano in modo sostanziale o l'attività lavorativa precedentemente svolta, o la mansione in relazione al titolo di studio posseduto.

3. L'assunzione in apprendistato è a tempo indeterminato ed è oggetto di comunicazione nominativa trasmessa all'Ufficio del Lavoro ai sensi della normativa vigente, nonché al Centro di Formazione Professionale per le finalità di cui al comma 6.

4. La durata iniziale dell'apprendistato di cui al presente articolo, fermo restando eventuali periodi superiori previsti dall'Allegato A alla presente legge, è di:

- a. sei mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla seconda categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
- b. dodici mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla terza categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro;
- c. ventiquattro mesi nel caso di assunzione del lavoratore alla quarta categoria prevista per lo specifico contratto collettivo di lavoro.

5. Il termine iniziale può essere prorogato, su richiesta dell'impresa, fino a un massimo del 50% della durata iniziale prevista dal precedente comma 4. Il datore di lavoro, qualora intenda prorogare il termine nel caso di assunzione al comma 4, lettera a), deve assumere lo stesso lavoratore ad un inquadramento almeno pari alla terza categoria.

6. La richiesta di proroga è inviata dall'impresa alla Commissione per il Lavoro, che la valuta nella prima seduta utile. La Commissione del Lavoro, per decidere sul rilascio della proroga, richiede un parere non vincolante al Centro di Formazione Professionale in merito alla congruità della richiesta di proroga medesima rispetto all'attività svolta dal lavoratore. A tal fine, il Centro di Formazione Professionale può svolgere visite in loco presso la struttura aziendale. La decisione della Commissione per il Lavoro è definitiva.

7. L'assunzione del lavoratore in apprendistato, fermo restando quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, può avvenire con un periodo di prova non superiore al 50% della durata iniziale di cui al comma 4.

8. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di interrompere il rapporto di lavoro durante l'eventuale parte del periodo di prova successivo a quello previsto dal contratto di lavoro applicato, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della presente legge ed a destinare al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, la somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione pagata al dipendente ai sensi del comma 9 ed il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica ed al livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

9. Durante il periodo di apprendistato, considerato il minor rendimento dell'apprendista e dei costi aziendali per la formazione e l'addestramento, il datore di lavoro corrisponde compensi mensili pari a:

- a. 1° semestre: il 70% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;



Art. 25

(Modifica all'articolo 6 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 6 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

“Art. 6

(Norme generali sull'apprendistato)

1. L'apprendista deve essere affiancato da un tutor in possesso delle conoscenze specifiche, preventivamente indicato dal datore di lavoro.

2. E' fatto obbligo al datore di lavoro di non adibire l'apprendista a mansioni e attività non attinenti al programma formativo e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge l'assunzione in apprendistato.

3. I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso lo stesso o diversi datori di lavoro e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato in capo ad ogni singolo lavoratore, che non può superare i tre anni, elevabili a cinque se i periodi svolti come apprendista sono separati da interruzioni superiori a tre anni.

4. L'Ufficio del Lavoro è tenuto a comunicare al datore di lavoro la storia del lavoratore relativamente alla mansione e qualifica svolta ed in particolare i periodi di servizio prestati in qualità di apprendista e/o altri periodi effettuati con contratti a contenuto formativo, qualora i dati non siano disponibili sul Portale dell'Amministrazione Pubblica – Sezione Ufficio del Lavoro.

5. Al termine del programma di formazione il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'apprendista, all'Ufficio del Lavoro e al Centro di Formazione Professionale, in forma scritta, le competenze acquisite, secondo un modello di rilevazione definito dal Centro di Formazione Professionale. Tali informazioni

b. 2° semestre: il 75% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;

c. 2° anno: l'80% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro;

d. 3° anno: il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica e livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.

Con apposito decreto delegato può essere modificato l'Allegato A della presente legge, gli importi degli abbattimenti di cui al comma 9, nonché la durata del periodo minimo di apprendistato di cui al comma 4.”.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, Articolo 78, comma 1:

1. L'articolo 3, comma 8, della Legge n.71/2014, così come sostituito dall'articolo 24 della Legge n.115/2017, è così sostituito:

“8. Nel caso in cui il datore di lavoro decida di interrompere il rapporto di lavoro durante l'eventuale parte del periodo di prova successivo a quello previsto dal contratto di lavoro applicato, è tenuto a restituire all'Istituto per la Sicurezza Sociale la somma corrispondente agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della presente legge ed a destinare al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro, la somma corrispondente alla differenza fra la retribuzione pagata al dipendente ai sensi del comma 9 ed il 90% della retribuzione contrattuale corrispondente alla qualifica ed al livello retributivo finali previsti dalle declaratorie dei contratti collettivi di lavoro.”.



entrano a far parte della scheda anagrafico/professionale di cui all'articolo 6 della Legge 29 settembre 2005 n.131.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di apprendistato si applica quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro.

7. Le retribuzioni degli apprendisti sono esentate dall'imposizione contributiva nella misura del 50%, i cui costi sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul capitolo 2-4-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento del costo del lavoro". L'azienda che assume coloro che hanno svolto un corso di formazione di primo o di secondo livello presso il Centro di Formazione Professionale a seguito dell'indagine condotta annualmente con il "Questionario sui fabbisogni formativi delle imprese", gode sulle retribuzioni degli apprendisti di un'esenzione dall'imposizione contributiva pari al 100%.

8. Nel caso di un soggetto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), se di età superiore a 30 anni, il lavoratore ha diritto a percepire una integrazione salariale pari al 10% di quanto previsto sulla base del comma 9 del medesimo articolo, a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

9. Chi percepisce ammortizzatori sociali può essere avviato al lavoro attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 3, ferma restando la possibilità per il lavoratore di rifiutare tale avvio, in considerazione dell'abbattimento retributivo previsto.

10. L'avvio al lavoro attraverso l'apprendistato è incompatibile con l'applicazione degli incentivi di cui all'articolo 7, comma 3.

11. Le aliquote, gli sgravi e gli importi degli incentivi indicati nel presente articolo e nel precedente sono modificabili con decreto delegato alla luce dell'utilizzo di tale tipologia di contratti e dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro."

Art. 25-bis

(Modifica denominazione del Capitolo II del Titolo I della Legge n.71/2014)

1. Il Capitolo II del Titolo I della Legge n.71/2014 prende il nome di "Incentivi volti a favorire l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro."¹²

Art. 26

(Modifica all'articolo 7 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 7 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

"Art. 7

(Riforma degli incentivi alle assunzioni)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, ad esclusione di coloro che si sono dimessi volontariamente dal posto di lavoro precedentemente occupato, è istituito un incentivo per la loro assunzione.

2. L'erogazione di tali incentivi è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro.

3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:

a) dal 1° mese al 12° mese, il 2% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;

¹² **Testo originario (Legge n.147/2017), Articolo 78, comma 2:**

2. Dopo l'articolo 25 della Legge n.115/2017 è aggiunto il seguente articolo 25-bis:

"Art.25-bis

(Modifica denominazione del Capitolo II del Titolo I della Legge n.71/2014)

1. Il Capitolo II del Titolo I della Legge n.71/2014 prende il nome di "Incentivi volti a favorire l'assunzione di lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro."



- b) dal 13° mese al 24° mese, il 4% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
- c) dal 25° mese al 36° mese, il 6% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
- d) dal 36° mese al 48° mese, purché in presenza di una assunzione ad un livello contrattuale almeno pari al terzo, l'8% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa.

Gli incentivi di cui al presente comma sono dimezzati per assunzioni ad un livello contrattuale inferiore al secondo.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di retribuzione a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi.

5. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo determinato, l'ammortizzatore sociale viene sospeso, il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed è riconosciuto il 50% dell'incentivo di cui al comma 3.

6. Se allo scadere del sesto mese, il datore di lavoro non trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impresa perde il diritto agli incentivi di cui al comma 3 senza dar luogo alla restituzione delle agevolazioni di cui abbia beneficiato. Qualora l'impresa trasformi entro sei mesi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad accedere agli incentivi e agli sgravi contributivi di cui ai commi 3 e 4 relativi all'assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo dalla data di trasformazione.

7. Tutti gli incentivi e gli sgravi di cui ai commi precedenti sono aumentati ognuno singolarmente del 15% in caso si tratti di assunzione di un lavoratore:

- a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
- b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;
- c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%.

8. Le aliquote e le soglie di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.”¹³

¹³ **Testo originario (Legge n.115/2017):**

Art.26

(Modifica all'articolo 7 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. L'articolo 7 della Legge 29 aprile 2014 n.71 è così sostituito:

“Art. 7

(Riforma degli incentivi alle assunzioni)

1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, ad esclusione di coloro che si sono dimessi volontariamente dal posto di lavoro precedentemente occupato, è istituito un incentivo per la loro assunzione.



2. L'erogazione di tali incentivi è autorizzata dall'Ufficio del Lavoro.
3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale così suddivisa:
 - a) dal 1° mese al 12° mese, il 2% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
 - b) dal 13° mese al 24° mese, il 4% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
 - c) dal 25° mese al 36° mese, il 6% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa;
 - d) dal 36° mese al 48° mese, purché in presenza di una assunzione ad un livello contrattuale almeno pari al terzo, l'8% a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, la restante parte a carico dell'impresa.

Gli incentivi di cui al presente comma sono dimezzati per assunzioni ad un livello contrattuale inferiore al secondo.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi dovuti mensilmente all'Istituto per la Sicurezza Sociale per la parte di retribuzione a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali.

4. I datori di lavoro usufruiscono di sgravi contributivi nella misura del 20% per un periodo di trentasei mesi.

5. L'assunzione può avvenire sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo determinato, l'ammortizzatore sociale viene sospeso, il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale ed è riconosciuto il 50% dell'incentivo di cui al comma 3.

6. Se allo scadere del sesto mese, il datore di lavoro non trasforma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'impresa perde il diritto agli incentivi di cui al comma 3 senza dar luogo alla restituzione delle agevolazioni di cui abbia beneficiato. Qualora l'impresa trasformi entro sei mesi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto ad accedere agli incentivi e agli sgravi contributivi di cui ai commi 3 e 4 relativi all'assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo dalla data di trasformazione.

7. Tutti gli incentivi e gli sgravi di cui ai commi precedenti sono aumentati ognuno singolarmente del 15% in caso si tratti di assunzione di un lavoratore:

- a) inoccupato o disoccupato continuativamente da almeno tre mesi, elevati a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che non percepisce ammortizzatori sociali;
- b) disoccupato continuativamente da almeno un mese, elevato a dodici in caso di lavoratore dimessosi volontariamente dal precedente posto di lavoro, senza calcolare le eventuali prestazioni di lavoro accessorio/occasionale, che abbia compiuto i cinquanta anni di età e che non percepisce ammortizzatori sociali;
- c) donna in reinserimento lavorativo dopo il periodo di astensione obbligatoria previsto per legge per maternità o adozione, fino al compimento del terzo anno di età del bambino;
- d) con una invalidità certificata pari o superiore al 40%.

Le aliquote e le soglie di cui al presente articolo possono essere modificate con decreto delegato sulla base dell'andamento delle liste di avviamento al lavoro.”.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, Articolo 78, comma 3:

3. L'articolo 7, comma 1, della Legge n.71/2014, così come modificato dall'articolo 26 della Legge n.115/2017 è così sostituito:

“1. Al fine di favorire la ricollocazione dei lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro, ad esclusione di coloro che si sono dimessi volontariamente dal posto di lavoro precedentemente occupato, è istituito un incentivo per la loro assunzione.”.



Art. 27

(Abrogazione articoli 4, 5, 8 e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71)

1. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della Legge 19 aprile 2014 n.71. I richiami a detti articoli nelle norme vigenti si intendono riferiti all'articolo 3 della Legge n.71/2014, così come modificato dall'articolo 24 della presente legge.
2. Sono abrogati gli articoli 8 e 9 della Legge 19 aprile 2014 n.71. I richiami a detti articoli nelle norme vigenti si intendono riferiti all'articolo 7 della Legge n.71/2014, così come modificato dall'articolo 26 della presente legge.

Art. 28

(Distacco di lavoratori)

1. Il comma 8, dell'articolo 19, della Legge n.131/2005, è così modificato:
"8. Per i lavoratori alle dipendenze di imprese non di diritto sammarinese, il primo periodo di distacco nella Repubblica di San Marino non può avere durata superiore a sei mesi. Ad ogni eventuale richiesta di rinnovo può essere concessa una proroga di ulteriori sei mesi, sempre nel rispetto di quanto stabilito al comma 7, per un periodo massimo complessivo di trentasei mesi. Ad ogni rinnovo l'impresa deve comunque esperire la procedura di cui al comma 6."
2. Dopo il comma 8, dell'articolo 19, della Legge n.131/2005, è aggiunto il seguente comma 8 *bis*:
"8 *bis*. Il lavoratore distaccato da un'impresa di diritto sammarinese ad un'altra impresa di diritto sammarinese ha diritto all'applicazione del trattamento contrattuale di miglior favore sulla base degli specifici contratti collettivi e/o aziendali applicati dalle imprese. Con decreto delegato possono essere indicate specifiche limitazioni all'applicazione di tale disposto."

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI CERTIFICATO, LICENZE E IMMOBILI

Art. 29

(Validità del certificato)

1. Il certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, dal Tribunale, dagli Enti Pubblici e dalla Camera di Commercio della Repubblica di San Marino ha una validità temporale minima di sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 30

(Esenzione dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato per società estere o persone fisiche non residenti)

1. All'articolo 13 della Legge n.40/2014, è aggiunto il seguente comma 8 *bis*:
"8 *bis*. Sono esentate dall'ottenimento d'autorizzazione del Congresso di Stato, di cui al comma 8:
a) le imprese estere che direttamente, o tramite terzi, provvedono all'installazione, montaggio e collaudo dei beni strumentali e accessori presso il domicilio dell'acquirente sammarinese a condizione che la fornitura dei beni preveda espressamente il montaggio ed il prezzo sia comprensivo anche di tali costi;
b) le imprese estere che prestano servizi di manutenzione o riparazione occasionale presso il domicilio dell'acquirente, con esclusione delle imprese estere che svolgono le attività previste dalla Legge n.148/2005.



Sono altresì esentate dall'ottenimento d'autorizzazione, le imprese estere che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni strumentali e accessori dell'impresa nel periodo coperto dalla relativa garanzia. Per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i servizi speciali al di fuori del periodo di garanzia, l'impresa sammarinese deve comunicare preventivamente i dati identificativi dell'impresa estera, l'inizio e la fine dei lavori e la/le tipologia/e dei lavori da eseguire all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio trasmette suddetto elenco all'Ufficio del Lavoro.

L'impresa estera è tenuta a comunicare all'Ufficio del Lavoro, in via preventiva, l'inizio e la fine dei lavori, la/le tipologia/e dei lavori da eseguire, i nominativi dei dipendenti.

Il presente comma è modificabile con decreto delegato.”.

Art. 31

(Immobili ad uso produttivo)

1. È istituito il “Registro degli immobili a uso economico”, tenuto dalla Camera di Commercio e contenente un elenco degli immobili a destinazione produttiva, commerciale e servizi che non ospitino attività economiche e siano disponibili per l'affitto o la vendita.
2. Tutti i proprietari di immobili che rispondano ai criteri di cui al comma 1 sono tenuti ad iscriverli al registro indicando, quantomeno, la metratura dell'immobile, la sua ubicazione, la sua destinazione ed il prezzo indicativo a cui può essere venduto o affittato, nonché eventualmente una breve descrizione dell'immobile e l'indicazione del recapito a cui l'interessato può rivolgersi per ricevere maggiori informazioni.
3. Il “Registro degli Immobili a uso economico” viene messo a disposizione, dalla Camera di Commercio, di eventuali investitori che vogliano aprire una attività in Repubblica e siano alla ricerca di un immobile in cui ubicarla.
4. La Camera di Commercio stabilisce eventuali ulteriori dati o elementi necessari per una corretta tenuta del registro e pone in essere tutte le misure idonee per rendere noto questo servizio gratuito a tutti i proprietari di immobili ad uso economico della Repubblica.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

(Norme transitorie, finali e di coordinamento)

1. Sono fatti salvi tutti i benefici, sussidi, abbattimenti o riduzioni ottenuti in forza delle norme tempo per tempo vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'eventuale abbattimento dell'imponibile già concesso alle imprese ai sensi del previgente articolo 70 della Legge n.166/2013, può essere suddiviso, su richiesta dell'impresa interessata, in un massimo di cinque esercizi. Le modalità applicative del presente articolo sono stabilite tramite Circolare dell'Ufficio Tributario.
3. La decorrenza delle disposizioni di cui all'articolo 5, ad eccezione del comma 11, è fissata al 1° gennaio 2018 ed è modificabile con decreto delegato sulla base dell'andamento del processo di associazione di cui all'articolo 5, comma 10, della presente legge.
4. Le imprese che siano intervenute nel rilevamento di attività in conclamata crisi aziendale, a seguito di specifico accordo sottoscritto con le Segreterie di Stato, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, prima dell'entrata in vigore della



presente legge, e che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 71, comma 5, della Legge n.166/2013, possono richiedere un credito di imposta IGR pari al valore delle maggiori imposte pagate rispetto a quelle previste all'articolo 73 della Legge n.166/2013, fermo restando che il periodo temporale di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) della medesima legge resta quello vigente al momento del rilevamento e decorre dal primo esercizio per il quale tale credito d'imposta IGR è stato richiesto.

5. L'articolo 19, comma 3, lettera d) della Legge n.42/1955 è così modificato:

"d) i soci delle società regolarmente costituite, ove entrino in regolare rapporto di lavoro con la società, nonché gli amministratori, i consiglieri delegati o di amministrazione ed in genere tutti coloro che hanno, in virtù di cariche sociali, la rappresentanza e l'amministrazione della società."

6. I lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato nel corrente anno (2017), che abbiano lavorato ininterrottamente presso la stessa impresa nella Repubblica di San Marino da periodi antecedenti il 31 dicembre 2016, e che avranno il loro rapporto di lavoro confermato entro il 30 giugno 2018, avranno tale rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato a decorrere dall'1 luglio 2018.

Art. 33 *(Abrogazioni)*

1. Sono espressamente abrogati:

- a partire dal 1° gennaio 2018, gli articoli 3 e 4 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.156 e successive modifiche;
- gli articoli 24 e 25 della Legge 19 settembre 1989 n.95 e successive modifiche;
- l'articolo 4 della Legge n.131/2005;
- il Decreto 23 novembre 2005 n.169 "Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro";
- l'articolo 58 della Legge 18 dicembre 2003 n.165;
- il sesto comma dell'articolo 39 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, così come modificato dall'articolo 39 della Legge 16 dicembre 2004 n.172;
- l'articolo 49 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
- l'articolo 24 del Decreto Delegato 28 gennaio 2011 n.17;
- l'articolo 24 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50;
- l'articolo 43 della Legge 20 dicembre 2013 n.174;
- l'articolo 8 della Legge 26 maggio 2004 n.71.

2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 34 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



DECRETO DELEGATO 5 dicembre 2017 n.137

**MISURE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 N. 115
"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO ECONOMICO" IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE, DI
AGEVOLAZIONE SUI PREMI DI RISULTATO E SULLE PRESTAZIONI OLTRE
L'ORARIO DI LAVORO, DI RESIDENZA PER MOTIVI ECONOMICI E DI PART-
TIME IMPRENDITORIALE**

Art. 20

(Definizione del Contributo)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 22 bis, comma 9 della Legge 27 giugno 2013 n.71 così come introdotto dall'articolo 11, comma 9, della Legge n.115/2017, il titolare di residenza per motivi economici e anche i suoi familiari che godono della stessa residenza, come espressamente concessa dall' articolo 11, comma 8, della medesima Legge, sono tenuti a versare un contributo forfettario mensile pari a euro 350,00 (trecentocinquanta/00) pro capite, che viene denominato: "Contributo per Residenza per motivi economici".
2. Tale contributo è iscritto a ruolo nella Cartella Unica delle Tasse che è emessa nominativa per tutti i componenti del nucleo familiare maggiori di età. Nel caso in cui il residente per motivi economici sia dipendente della propria azienda, oppure altri componenti del nucleo familiare inizino a produrre reddito, tramite lavoro dipendente o lavoro autonomo, il contributo sopracitato può essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, proporzionalmente all'inizio dell'attività lavorativa dell'anno di competenza.
3. I residenti per motivi economici sono tenuti a stipulare idonea polizza assicurativa per le eventuali spese medico sanitarie per prestazioni rese dall'ISS, non ricomprese nell'apposito nomenclatore, con un'agenzia assicurativa con sede a San Marino, valida nel territorio della Repubblica con copertura annua minima di euro 50.000,00 (cinquantamila /00) pro capite.
4. L'ISS provvede a stilare il nomenclatore di cui al comma 3.



DECRETO DELEGATO 28 dicembre 2017 n.149

**MISURE DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2017 N.115
"MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO ECONOMICO" IN MATERIA DI ELENCO DELLE MANSIONI, DI
AGEVOLAZIONE SUI PREMI DI RISULTATO E SULLE PRESTAZIONI OLTRE
L'ORARIO DI LAVORO**

Art. 1

(Entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, della Legge n. 115/2017)

1. La decorrenza fissata nell'articolo 32, comma 3, della Legge n.115/2017 all'1 gennaio 2018 è posticipata al 30 giugno 2018.

Art. 2

(Entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge n. 115/2017)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della Legge n.115/2017 ed al Titolo III del Decreto Delegato n. 137/2017, si applicano ai premi di risultato di importo variabile ed ai compensi per prestazioni svolte oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto percepiti dall'anno 2018.